


CONTRATTO DI ASSICURAZIONE

PER LA CIRCOLAZIONE
DEI MOTOVEICOLI



Genertel S.p.A.

MOTO

PRODOTTO REDATTO SECONDO LE LINEE GUIDA
DEL TAVOLO TECNICO ANIA-ASSOCIAZIONI
CONSUMATORI - ASSOCIAZIONI INTERMEDIARI
PER CONTRATTI SEMPLICI E CHIARI



Ultimo aggiornamento
07/2024

Benvenuto!

Gentile Cliente,

grazie per aver scelto **Genertel**, l'assicurazione online conveniente, facile e affidabile del **Gruppo Generali**.

Questo documento illustra le condizioni che regolamentano il tuo contratto di assicurazione con Genertel e le garanzie che Genertel ti offre.

Il nostro obiettivo è quello di garantirti la massima tranquillità fornendoti una copertura assicurativa facile da comprendere.

Abbiamo realizzato le singole sezioni delle **Condizioni di Assicurazione** in modo chiaro e semplice, come una risposta alle tue domande, e abbiamo introdotto lo schema "**Elenco delle Garanzie**" così da permetterti di individuare facilmente i contenuti delle singole garanzie acquistabili.



All'interno delle sezioni che seguono trovi, oltre a tutte le informazioni contrattuali, anche dei box dove sono riportate le indicazioni da seguire in caso di necessità (ad esempio a seguito di un incidente o di un furto); queste aree di consultazione permettono di rispondere agevolmente alle tue domande in caso di dubbi.

Verifica sempre se i dati indicati in preventivo e in contratto sono corretti e se sono presenti le garanzie che hai richiesto. Ricorda di richiederci eventuali correzioni entro 14 giorni dalla data di decorrenza del contratto.

Cordiali saluti.

Genertel S.p.A.



A. Elenco delle Garanzie

B. Definizioni


Definizioni	Pag. 1 di 47
-------------------	--------------

C. Condizioni di Assicurazione Motoveicoli

Norme Comuni a tutte le garanzie	Pag. 4 di 47
SEZIONE 1 Responsabilità Civile	Pag. 13 di 47
SEZIONE 1.1 RC in Mobilità	Pag. 16 di 47
SEZIONE 2 Furto e Incendio	Pag. 17 di 47
SEZIONE 3 Tutela danni da veicoli non assicurati	Pag. 19 di 47
SEZIONE 3.1 Collisione animali selvatici	Pag. 21 di 47
SEZIONE 4 Minikasko Abbigliamento	Pag. 22 di 47
SEZIONE 5 Assistenza Legale	Pag. 23 di 47
SEZIONE 6A Assistenza Stradale Estesa	Pag. 26 di 47
SEZIONE 6B Assistenza Stradale Top	Pag. 27 di 47
SEZIONE 6C Assistenza in Mobilità	Pag. 30 di 47
SEZIONE 7 Infortuni del Conducente	Pag. 32 di 47
SEZIONE 7.1 Diaria per infortunio del conducente	Pag. 34 di 47
SEZIONE 7.2 Infortuni in Mobilità	Pag. 36 di 47
SEZIONE 8 Rinuncia alla rivalsa e altri imprevisti	Pag. 37 di 47
SEZIONE 9 Procedura per il risarcimento dei Danni R.C.A.	Pag. 38 di 47
SEZIONE 10 Procedura per il risarcimento dei Danni non R.C.A.	Pag. 40 di 47
Allegato 1	Pag. 45 di 47

A. Elenco delle Garanzie

GARANZIE SEMPRE COMPRESSE

CARATTERISTICHE E VANTAGGI	FRANCHIGIE E SCOPERTI	PER TUTTI I DETTAGLI	GARANZIA COMPRESA?
<p>R.C.A.: la garanzia obbligatoria che ti permette di circolare e, in caso di incidente, ti tutela per i danni (materiali o fisici) causati ad altre persone.</p> <p>Sicurezza comunque: ti copre per i danni causati a terzi dai tuoi passeggeri.</p>	Solo se hai scelto una formula bonus / malus con franchigia (verifica in preventivo e in contratto).	Sezione 1	

GARANZIE ACQUISTABILI

CARATTERISTICHE E VANTAGGI	FRANCHIGIE E SCOPERTI	PER TUTTI I DETTAGLI	GARANZIA COMPRESA?
<p>RC in Mobilità: ti tutela per i danni causati ad altre persone durante gli spostamenti a piedi, la circolazione in sharing o con veicoli a noleggio a breve termine e la circolazione su mezzi di locomozione su ruota per cui non è obbligatoria l'assicurazione R.C.A.</p>	A tuo carico rimane una franchigia di 150 euro per sinistro.	Sezione 1.1	Verifica in preventivo e in contratto
<p>Furto e incendio: ti mette al riparo dai danni subiti dal tuo veicolo in caso di incendio e sei tutelato in caso di furto, anche tentato o parziale, compreso il tentativo di scasso.</p>	A tuo carico rimane lo scoperto previsto nel preventivo e nel contratto.	Sezione 2	Verifica in preventivo e in contratto
<p>Tutela danni da veicoli non assicurati: ti protegge in caso di incidente causato da un veicolo a motore identificato non assicurato.</p>	A tuo carico rimane lo scoperto previsto nel preventivo e nel contratto.	Sezione 3	Verifica in preventivo e in contratto
<p>Collisione animali selvatici: ti protegge dai danni al tuo veicolo in caso di incidente con animali selvatici.</p>	A tuo carico rimane lo scoperto previsto nel preventivo e nel contratto.	Sezione 3.1	Verifica in preventivo e in contratto
<p>Minikasko Abbigliamento: ti protegge dai danni causati al tuo abbigliamento e al casco in caso di collisione contro un veicolo a motore identificato.</p>		Sezione 4	Verifica in preventivo e in contratto



GARANZIE SEMPRE COMPRESSE

CARATTERISTICHE E VANTAGGI	FRANCHIGIE E SCOPERTI	PER TUTTI I DETTAGLI	GARANZIA COMPRESA?
Assistenza Legale: l'assistenza giudiziale e stragiudiziale, per tutelare i tuoi interessi nell'ambito di un sinistro stradale che ha coinvolto il veicolo assicurato.		Sezione 5	Verifica in preventivo e in contratto
Assistenza Stradale: nella formula Estesa e Top ti permette di avvalerti in caso di necessità dei servizi e dell'assistenza offerta tramite Europ Assistance, attiva 24 ore su 24.		Sezione 6A (Estesa) Sezione 6B (Top)	Verifica in preventivo e in contratto
Assistenza in Mobilità: ti permette di avvalerti in caso di necessità, durante gli spostamenti in bicicletta, in monopattino elettrico, con i mezzi di micro mobilità e a piedi, dei servizi e dell'assistenza offerta tramite Europ Assistance, attiva 24 ore su 24.		Sezione 6C	Verifica in preventivo e in contratto
Infortuni del conducente: protegge chiunque sia alla guida del veicolo assicurato a seguito di incidente con colpa.	In caso di invalidità permanente l'indennizzo è corrisposto solo se l'invalidità supera il 5% e solo per la parte eccedente tale soglia.	Sezione 7	Verifica in preventivo e in contratto
Diaria per infortunio del conducente: ti offre una diaria in caso di infortunio del conducente che comporti ricovero ospedaliero, ingessatura e convalescenza post ricovero fino a un mese.		Sezione 7.1	Verifica in preventivo e in contratto
Infortuni in Mobilità: ti rimborsa le spese di cura sostenute per gli infortuni subiti a seguito di incidente stradale con colpa durante gli spostamenti a piedi, la circolazione in sharing o con veicoli a noleggio a breve termine e dalla circolazione su mezzi di locomozione su ruota per cui non è obbligatoria l'assicurazione R.C.A.	A tuo carico rimane una franchigia di 150 euro per sinistro.	Sezione 7.2	Verifica in preventivo e in contratto
Rinuncia alla rivalsa e altri imprevisti: ti protegge da tante piccole seccature: rimborsa le spese di immatricolazione in caso di furto o distruzione del veicolo, ti risarcisce per la perdita delle chiavi e della patente, o se il tuo box auto si danneggia per l'incendio del veicolo assicurato ecc.		Sezione 8	Verifica in preventivo e in contratto

B. Definizioni

- > **“Accessori”**: le parti complementari stabilmente fissate sul veicolo che possono essere:
 - di serie, se costituiscono normale dotazione del veicolo, essendo inclusi senza maggiorazione nel prezzo di listino del veicolo stesso;
 - optional, ogni installazione o apparecchiatura stabilmente fissata a bordo del veicolo fornita dalla casa costruttrice con supplemento al prezzo di listino del veicolo stesso;
- > **“Animali selvatici”**: animali che appartengono alla fauna che vive libera sul territorio (ad esempio daini, cinghiali, lupi, volpi ecc.), ad esclusione di gatti e cani randagi;
- > **“Antifurto satellitare”**: dispositivo che invia automaticamente, in caso di furto, le coordinate per la localizzazione del veicolo a una centrale operativa;
- > **“Apparecchi multimediali non di serie”**: radio, telefoni, lettori CD e DVD, televisori, componenti audio, navigatori satellitari e simili se sono stabilmente fissati e non sono presenti sul listino degli accessori della casa costruttrice del veicolo;
- > **“Aree aeroportuali”**: le aree di rullaggio e le altre aree interne a un aeroporto, così come determinate dalla normativa di settore;
- > **“Assicurato”**: soggetto destinatario delle prestazioni assicurative;
- > **“Avente diritto”**: soggetto diverso dal contraente a cui deve essere messa a disposizione l’attestazione dello stato del rischio, ovvero: proprietario, usufruttuario, acquirente con patto di riservato dominio o locatario in caso di locazione finanziaria;
- > **“Banca dati”**: la banca dati elettronica che le imprese hanno l’obbligo di alimentare con le informazioni e i dati necessari ad attestare lo stato del rischio;
- > **“Bauletto posteriore”, “Bauletto laterale”, “Borsa laterale”**: il contenitore applicato alla parte laterale o posteriore del telaio del veicolo, adatto al trasporto di oggetti personali, attrezzi o altro. Realizzato in materiale rigido o morbido (borsa laterale), stabilmente fissato al veicolo ma con la possibilità di essere staccato e riattaccato alla struttura che lo sostiene;
- > **“Bicicletta”**: la bicicletta con due ruote, funzionante a propulsione esclusivamente muscolare, per mezzo di pedali o di analoghi dispositivi, azionati dalla persona che si trova sul veicolo e le biciclette a pedalata assistita (pedelec o comunemente denominata e-bike) dotate di un motore ausiliario elettrico le cui caratteristiche tecniche sono conformi a quanto previsto dalla normativa vigente;
- > **“Carta di pagamento”**: carta di credito, carta di debito oppure carta prepagata;
- > **“Certificato internazionale di assicurazione - ex Carta Verde”**: il documento che attesta che il veicolo è assicurato per la responsabilità civile obbligatoria anche all’estero, nei paesi di cui riporta la sigla non barrata;
- > **“Ciclomotori”**: veicoli a due ruote (categoria L1e) o a tre ruote (categoria L2e) che hanno una velocità massima per costruzione non superiore a 45 km/h e una cilindrata fino a 50 cc;
- > **“Classe di merito di conversione universale (CU)”**: la classe di merito assegnata obbligatoriamente al contratto in base alle regole previste dal Provvedimento IVASS n. 72 del 16 aprile 2018 e successive modifiche ed integrazioni. La classe CU risulta dall’attestazione dello stato del rischio messa a disposizione da Genertel in occasione di ogni scadenza annuale;
- > **“Classe di merito Genertel”**: la classe di merito assegnata al contratto in base alle condizioni generali di assicurazione previste da Genertel;
- > **“Codice della Strada”**: il Decreto Legislativo n. 285/1992 e sue successive modificazioni e integrazioni;
- > **“Codice delle Assicurazioni”**: il Decreto Legislativo n. 209/2005 e sue successive modificazioni e integrazioni;
- > **“CONSAP”**: Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A. con sede in Roma, Via Yser, 14 - 00198, www.consap.it;
- > **“Contraente”**: la persona fisica o giuridica che stipula il contratto di assicurazione;
- > **“Degrado”**: la riduzione del valore dei pezzi di ricambio da sostituire sul veicolo danneggiato;
- > **“DUERUOTE”**: la rivista dell’editoriale Domus che pubblica mensilmente le quotazioni dei veicoli usati;
- > **“Europ Assistance Italia S.p.A.”**: la compagnia che attraverso la sua struttura organizzativa gestisce i sinistri per le garanzie Assistenza Stradale Estesa e Top e Assistenza in Mobilità per conto di Genertel;
- > **“EUROTAX”**: la rivista specializzata della Sanguinetti Editore, che riporta le quotazioni di mercato dell’usato;
- > **“Franchigia”**: la somma, stabilita nel contratto, che rimane a carico dell’assicurato per ogni sinistro;
- > **“Furto”**: l’appropriazione di beni altrui per trarne un ingiusto profitto anche tramite violenza o minaccia (rapina);
- > **“Genertel”**: Genertel S.p.A., con sede legale in Italia;
- > **“Guasto”**: il danno che il veicolo subisce per usura, difetto, rottura, mancato funzionamento di sue parti, e che rende impossibile per l’assicurato l’utilizzo del veicolo in condizioni normali. Sono considerati guasto anche la foratura dello pneumatico e l’errato rifornimento di carburante;
- > **“Immobilizzazione del veicolo”**: il fermo del veicolo presso una carrozzeria/officina incaricata della riparazione che ne rende impossibile l’utilizzo (veicolo non marciante);



- > **“Incendio”**: la combustione del veicolo o di sue parti con sviluppo di fiamma;
- > **“Incidente”**: il sinistro, subito dal veicolo, non voluto, dovuto a imperizia, negligenza, inosservanza di norme e regolamenti, connesso alla circolazione stradale. Solo per le garanzie Assistenza Stradale Estesa e Top e Assistenza in Mobilità sono compresi i sinistri derivati da caso fortuito;
- > **“Indennizzo/Risarcimento”**: la somma dovuta da Genertel o da Europ Assistance se avviene un sinistro coperto a termini di polizza;
- > **“Infortunio”**: ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produce lesioni corporali obiettivamente constatabili;
- > **“Ingessatura”**: il mezzo di contenzione, fisso e rigido, costituito da fasce gessate o altro apparecchio di contenimento comunque immobilizzante, prescritto da personale medico e che non può essere rimosso autonomamente;
- > **“Intermediario”**: professionista che offre a pagamento servizi di gestione di tutte le fasi dell'acquisto di una polizza: preventivo, stipula e vita del contratto. È il collegamento tra la compagnia assicurativa e il cliente;
- > **“Invalidità permanente”**: la perdita o riduzione definitiva e irrimediabile della capacità a qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla professione svolta;
- > **“Istituto di cura”**: gli istituti di cura sono gli ospedali pubblici, le cliniche o le case di cura (convenzionate o private). Si possono trovare in Italia o all'estero. Devono essere regolarmente autorizzati in base ai requisiti di legge e dalle competenti Autorità al ricovero, ed eventualmente all'assistenza sanitaria ambulatoriale e in regime di degenza diurna. Sono comunque esclusi gli stabilimenti termali, le case di convalescenza e soggiorno;
- > **“IVASS”**: Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni. È un ente indipendente di diritto pubblico che controlla la regolarità di quanto avviene nel mercato assicurativo;
- > **“Legittimo conducente”**: il proprietario del veicolo e le persone da lui autorizzate alla guida del veicolo;
- > **“Localizzatore satellitare”**: dispositivo in grado di inviare su richiesta, non automaticamente, le coordinate per la localizzazione del veicolo in caso di furto. Vengono equiparati al localizzatore satellitare anche i localizzatori a radiofrequenza;
- > **“Massimale”**: la somma fino a concorrenza della quale Genertel presta l'assicurazione;
- > **“Mezzi di micro mobilità”**: mezzi di locomozione su ruota, anche azionati da un motore elettrico (come, ad esempio, segway, monopattini non elettrici, hoverboard, monocicli elettrici, ecc.), per cui non è obbligatoria l'assicurazione R.C.A., anche presi a noleggio a breve termine o in sharing, le cui caratteristiche tecniche sono conformi a quanto previsto dalla normativa vigente;
- > **“Monopattino Elettrico”**: monopattini elettrici dotati di un motore ausiliario elettrico le cui caratteristiche tecniche sono conformi a quanto previsto dalla normativa vigente;
- > **“Motocicli”**: i veicoli a due ruote con o senza carrozzeria (rispettivamente categoria L4e e L3e), muniti di un motore con cilindrata superiore a 50 cm³ se a combustione interna e/o aventi una velocità massima per costruzione superiore a 45 km/h. Sono equiparati ai motocicli anche i tricicli;
- > **“Motoveicoli”**: i motocicli e i ciclomotori;
- > **“Perdita totale”**: il veicolo è considerato totalmente perso se viene rubato e non viene ritrovato entro due mesi, oppure se è tanto danneggiato da avere un valore residuo inferiore al 20% del valore commerciale prima del sinistro;
- > **“Polizza”**: il documento che prova la stipula del contratto di assicurazione;
- > **“Premio”**: la somma dovuta dal contraente a Genertel a fronte delle garanzie prestate, comprensivo di imposte ed eventuali oneri di legge;
- > **“Proprietario”**: l'intestatario al P.R.A. del veicolo o colui che può dimostrare la titolarità del diritto di proprietà;
- > **“Responsabilità paritaria”**: si ha quando la responsabilità del sinistro è da attribuire in pari misura a carico dei conducenti dei veicoli coinvolti;
- > **“Responsabilità principale”**: si ha quando la responsabilità del sinistro è da attribuire in misura prevalente ad uno dei conducenti dei veicoli coinvolti;
- > **“Risarcimento diretto”**: la procedura, prevista dall'Art. 149 del codice delle Assicurazioni private per le assicurazioni del ramo R.C.A., con la quale la richiesta di risarcimento viene rivolta alla propria compagnia e non alla compagnia del responsabile del sinistro, attivabile quando l'incidente ha visto coinvolti solo due veicoli entrati in collisione tra loro, entrambi identificati, assicurati ed immatricolati in Italia, Città del Vaticano e San Marino;
- > **“Risarcimento in forma specifica”**: quando il risarcimento è previsto attraverso la riparazione diretta del veicolo presso una delle Carrozzerie Convenzionate con Genertel;
- > **“Rischio”**: la probabilità che si verifichi il sinistro;
- > **“Risoluzione”**: lo scioglimento anticipato di un contratto per volontà delle parti o per legge;
- > **“Rivalsa”**: il diritto di Genertel a recuperare dal contraente e dall'assicurato l'importo pagato ai terzi danneggiati nei casi in cui avrebbe avuto diritto di rifiutare o di ridurre la propria prestazione;

-
- > **“Scoperto”**: la percentuale del danno - con eventuale limite minimo espresso in valore assoluto - che rimane a carico dell'assicurato per ogni sinistro, se previsto in contratto;
 - > **“Sinistro”**: l'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione;
 - > **“Spese borsuali”**: le spese sostenute dal legale necessarie o funzionali a svolgere la sua attività;
 - > **“Surroga”**: l'azione dell'assicuratore che agisce nei confronti del responsabile di un sinistro o di un furto per recuperare le somme pagate al danneggiato;
 - > **“Tariffa”**: il complesso dei criteri in base ai quali General determina il prezzo per le garanzie offerte;
 - > **“Tempario”**: manuale o tabella con l'indicazione dei tempi medi di esecuzione di lavori artigianali o industriali;
 - > **“Trasportati”**: le persone regolarmente trasportate sul veicolo indicato in polizza.
 - > **“Veicoli”**: ai fini delle garanzie RC in Mobilità ed Infortuni in Mobilità si intendono ciclomotori, motoveicoli e autoveicoli ai sensi dell'art. 47 del Codice della Strada.

NORME COMUNI A TUTTE LE GARANZIE

> QUANDO E COME DEVO PAGARE?

Art. 1 - Modalità di stipula del contratto e di pagamento del premio

Per stipulare il contratto il contraente deve pagare il premio previsto e inviare a Genertel i documenti richiesti. Il premio è dovuto per intero e, se il pagamento è a rate, queste devono essere pagate tutte.

I pagamenti possono essere effettuati con:

- bonifico bancario, sui conti correnti di volta in volta comunicati da Genertel, indicando nella causale del versamento:
 - cognome e nome del contraente;
 - numero di targa o di preventivo.
- carta di pagamento, comunicando i dati a Genertel;
- PayPal.

Il pagamento rateale può essere effettuato con carta di credito o carta di debito. Non è prevista la possibilità di pagare a rate con carta prepagata.

La ricevuta del versamento o l'estratto conto valgono come quietanza di pagamento.

Prima di attivare la polizza, Genertel verifica:

- la correttezza e l'autenticità dei documenti ricevuti;
- la corrispondenza dei documenti rispetto alle informazioni raccolte in fase precontrattuale;
- la correttezza del premio pagato.

Genertel può richiedere al contraente di integrare la documentazione e/o spedire per posta quanto anticipato per via telematica. Il contratto può essere annullato per dolo o colpa grave del contraente se i documenti inviati sono inesatti o falsi, come previsto dal Codice Civile¹.

Se il contraente non invia tutti i documenti necessari alla stipula del contratto, o se i documenti che invia riportano informazioni diverse da quelle dichiarate nella fase precontrattuale, il contratto non viene perfezionato e Genertel può richiedere i documenti mancanti e/o un'eventuale integrazione di premio. Se il contraente non si attiene a quanto richiesto e rinuncia quindi a stipulare il contratto, ha diritto al rimborso di quanto pagato.

La documentazione di contratto viene inviata in formato elettronico (email). Il contraente può comunque chiederne copia anche in formato cartaceo, senza costi aggiuntivi, tramite l'Area Riservata di Genertel.

Genertel richiede al contraente di firmare e rispedire una copia del contratto, a solo scopo documentale, in uno dei seguenti modi:

- via email (dopo averla scannerizzata) all'indirizzo: copiacontratto@genertel.it;
- via posta a: Genertel - Copia Contratto - V. Machiavelli, 4 - 34132 Trieste.

Art. 2 - Diritto del contraente al ripensamento

Se il contratto non è vincolato a favore di terzi, il contraente può recedere entro 14 giorni dalla data di ricezione dei documenti assicurativi con richiesta scritta da inviare tramite lettera raccomandata a Genertel S.p.A. - Via Machiavelli, 4 - 34132 Trieste, tramite PEC all'indirizzo genertel@pec.genertel.it o tramite l'Area Riservata di Genertel, impegnandosi a non utilizzare i documenti assicurativi ricevuti (certificato di assicurazione e certificato internazionale di assicurazione - ex Carta Verde) e a distruggerli se li ha ricevuti in formato cartaceo.

Ricevuta la richiesta di recesso, Genertel rimborsa al contraente il premio non usufruito al netto delle imposte e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale. Per l'esercizio del diritto al ripensamento entro i termini sopra indicati, valgono le date dei timbri postali o di invio della PEC.

Art. 3.1 - Decorrenza della garanzia

Se tutta la documentazione richiesta è stata inviata correttamente, le garanzie assicurative operano dalle 24 del giorno indicato in contratto come data di decorrenza, o dalle 24 del giorno del pagamento se questo avviene successivamente. In caso di pagamento con bonifico il giorno del pagamento è la data in cui Genertel ha l'evidenza contabile del pagamento.

1 Art. 1892 "Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave"

Se in contratto è previsto un pagamento a rate, il contraente deve pagare alle date concordate gli importi stabiliti. Se il contraente non paga quanto dovuto a una delle scadenze concordate, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno successivo alla scadenza stessa come previsto dal Codice Civile² e ritorna efficace dalle ore 24 del giorno di pagamento. Per le rate successive alla prima, Genertel spedisce il certificato di assicurazione e il certificato internazionale di assicurazione - ex Carta Verde dopo aver ricevuto evidenza del pagamento del relativo premio.

Art. 3.2 - Durata dell'assicurazione

L'assicurazione cessa alle ore 24 del giorno di scadenza indicato in contratto. Non è previsto il tacito rinnovo: alla scadenza del contratto e senza alcun preavviso, il contraente è libero di non rinnovare il contratto stesso e di assicurarsi con un'altra compagnia.

Genertel mantiene operante il contratto fino alle ore 24 del 15° giorno successivo alla data di scadenza, se nel frattempo non è stato stipulato un altro contratto R.C.A. per il medesimo veicolo (c.d. "periodo di comperto").

> DOVE VALE LA COPERTURA?

Art. 4 - Estensione territoriale

Salvo diversa indicazione per specifiche garanzie, l'assicurazione vale in:

- Italia e Stati dell'Unione Europea;
 - Città del Vaticano;
 - Repubblica di San Marino;
 - Principato di Monaco;
 - Liechtenstein;
 - stati elencati e non barrati nel certificato internazionale di assicurazione - ex Carta Verde.
- Quando si circola all'estero l'assicurazione R.C.A. vale secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali; valgono comunque le maggiori garanzie previste dal contratto.

> CON QUALI CONDIZIONI OPERATIVE MI ASSICURO?

Art. 5 - Dichiarazioni del contraente/assicurato - Variazioni del rischio

Genertel consente l'assicurazione e determina il premio **in base alle dichiarazioni del contraente/assicurato sui dati e le informazioni richiesti**. Il contraente/assicurato si impegna a verificare i dati e le informazioni riportati in polizza, inclusi massimali, somme assicurate, scoperti e franchigie. Il contraente/assicurato deve richiedere eventuali rettifiche **entro 14 giorni** dalla decorrenza.

Il contraente/assicurato deve fornire a Genertel informazioni precise e complete, per permettere di valutare in modo corretto il rischio da assicurare.

Se il contraente/assicurato fornisce dati inesatti o parziali sulle circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, **può:**

- **perdere del tutto o in parte il diritto all'indennizzo, e**
- **determinare la cessazione dell'assicurazione³.**

Per la garanzia R.C.A. il risarcimento è garantito perché le eccezioni contrattuali non si possono far valere verso terzi⁴; tuttavia **Genertel può rivalersi, in tutto o in parte, sul contraente/assicurato responsabile.**

Genertel può trattenere i premi già incassati e il premio per il periodo di assicurazione in corso.

Il contraente/assicurato deve subito comunicare a Genertel, anche in forma scritta quando richiesto, se nel corso del contratto la situazione considerata al momento in cui il contratto ha avuto inizio si modifica in modo da aumentare la probabilità che l'evento dannoso si verifichi (aggravamento del rischio). Se il contraente/assicurato non rispetta questo obbligo, **può perdere del tutto o in parte il diritto all'indennizzo⁵.**

Il contraente/assicurato può inoltre comunicare a Genertel se nel corso del contratto la situazione considerata al momento in cui il contratto ha avuto inizio si modifica in modo da diminuire la probabilità che l'evento dannoso si verifichi (**diminuzione del rischio**). In tal caso, per la scadenza di premio successiva alla comunicazione, Genertel può richiedere il minor

2 Art. 1901 "Mancato pagamento del premio"

3 Art. 1892 "Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave", 1893 "Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave", 1894 "Assicurazione in nome o per conto di terzi"

4 Art. 144 del Codice delle Assicurazioni Private

5 Art. 1898 "Aggravamento del rischio"



premio o recedere dal contratto⁶.

Art. 6 - Trasferimento del contratto su altro veicolo

Il contraente può chiedere di trasferire il contratto su un altro veicolo solo se il rischio relativo al veicolo precedentemente assicurato cessa. Le cause di cessazione previste sono:

- vendita;
- consegna in conto vendita;
- furto;
- demolizione;
- cessazione della circolazione;
- esportazione definitiva del veicolo assicurato.

Per poter trasferire il contratto, il veicolo su cui il contraente chiede il trasferimento deve rientrare nella medesima classificazione⁷ di quello precedentemente assicurato e deve essere dello stesso proprietario (o da lui preso in locazione in caso di leasing, o da lui preso in usufrutto in caso di contratti di usufrutto, o da lui acquistato con con riservato dominio in caso di patto di riservato dominio).

Genertel procede al trasferimento solo dopo aver ricevuto i documenti dimostrativi richiesti e l'eventuale conguaglio di premio. In caso di acquisto, le garanzie assicurative sono valide dal momento in cui l'assicurato entra in possesso del nuovo veicolo e, contestualmente, cessano tutte le garanzie del veicolo precedentemente assicurato.

Salvo il caso di furto, il contraente deve impegnarsi a non utilizzare i documenti assicurativi ricevuti (certificato di assicurazione e certificato internazionale di assicurazione - ex Carta Verde), e a distruggerli se li ha ricevuti in formato cartaceo. Se li utilizza o non li distrugge, Genertel può rivalersi per recuperare gli importi pagati a terzi per sinistri denunciati dopo la data di vendita/perdita di possesso del veicolo assicurato.

Se il contratto viene trasferito nei 30 giorni precedenti la scadenza della rata, il pagamento della stessa viene richiesto al momento della stipula della variazione.

Art. 7 - Risoluzione anticipata o cessione del contratto

Risoluzione anticipata del contratto

Il contraente può chiedere la risoluzione anticipata del contratto solo nei seguenti casi:

- vendita;
- consegna in conto vendita;
- demolizione;
- cessazione della circolazione;
- esportazione definitiva del veicolo.

Il contraente deve impegnarsi a non utilizzare più i documenti assicurativi ricevuti (certificato di assicurazione e certificato internazionale di assicurazione - ex Carta Verde), e a distruggerli se ricevuti in formato cartaceo. Genertel procede alla risoluzione anticipata del contratto solo dopo aver ricevuto dal contraente i seguenti documenti:

- **in caso di vendita o consegna in conto vendita:** l'atto di vendita o l'attestazione di consegna in conto vendita;
- **in caso di demolizione del veicolo:** la copia del certificato rilasciato da un centro di raccolta autorizzato;
- **in caso di cessazione della circolazione o di esportazione definitiva del veicolo:** l'attestazione del P.R.A. (Pubblico Registro Automobilistico) che certifica la restituzione della carta di circolazione/documento unico di circolazione e proprietà del veicolo e della targa di immatricolazione.

Ricevuti i documenti Genertel mette a disposizione dell'assicurato il premio non usufruito, escluse imposte e contributo S.S.N., per 12 mesi.

Cessione del contratto all'acquirente del veicolo assicurato

In caso di vendita del veicolo, il contraente deve avvisare subito Genertel se cede al compratore anche il contratto di assicurazione, fornendo tutte le indicazioni necessarie per l'emissione dell'appendice di cessione. Il contraente deve pagare le eventuali rate di premio successive, fino al momento della comunicazione.

⁶ Art. 1897 "Diminuzione del rischio"

⁷ Art. 47 del Codice della strada "Classificazione dei veicoli"

Il contratto ceduto resta valido:

- In caso di pagamento a rate, esclusivamente per il periodo coperto dall'ultima rata pagata dal contraente;
- In caso di rata unica, fino alla sua naturale scadenza, dopodiché Genertel non rilascia l'attestato di rischio e deve essere stipulato un contratto nuovo.

Non vengono accettate richieste di variazione sui contratti ceduti.

Art. 8 - Tutela del Contraente in caso di furto del veicolo

In caso di furto del veicolo il contraente deve darne immediata comunicazione a Genertel insieme alla copia della denuncia presentata all'autorità competente.

L'assicurazione non ha effetto a partire dalle ore 24 del giorno della denuncia.

Se il contraente non vuole trasferire il contratto su un altro veicolo o non vuole sospendere lo stesso, Genertel rinuncia a esigere le eventuali rate successive alla data del furto, e rimborsa l'eventuale premio non usufruito della sola garanzia R.C.A., al netto delle imposte e del contributo obbligatorio al S.S.N., calcolato a partire dal giorno della denuncia.

Art. 9 - Sospensione per cessazione del rischio

Il Contraente, oltre alla sospensione volontaria di cui all'art. 10, può chiedere di sospendere gli effetti del contratto anche nei casi di cessazione del rischio di seguito indicati:

- vendita;
- furto totale;
- demolizione;
- cessazione della circolazione;
- esportazione definitiva del veicolo assicurato.

Il Contraente può chiedere la sospensione a Genertel tramite il [sito www.genertel.it](http://www.genertel.it), l'**app Genertel+** oppure tramite **email** all'indirizzo sospensione-riattivazione@genertel.it, inviando anche i documenti che provano la cessazione del rischio.

La sospensione decorre dalla data indicata nella comunicazione inviata da Genertel; solo per i casi di furto totale decorre dalle 00:00 del giorno successivo a quello della denuncia presentata alle autorità di Pubblica Sicurezza.

Il contraente si impegna a non utilizzare i documenti assicurativi ricevuti (certificato di assicurazione e certificato internazionale di assicurazione - ex Carta Verde), e a distruggerli se li ha ricevuti in formato cartaceo.

La sospensione non è ammessa:

- il giorno della scadenza contrattuale;
- se il contratto ha durata inferiore all'anno;
- per i contratti ceduti.

Il Contraente può riattivare l'efficacia del contratto per altro veicolo, o per lo stesso, se possibile.

Se il contraente non riattiva il contratto entro 12 mesi, questo viene considerato risolto e il premio non goduto resta a Genertel; per la sola garanzia RC Auto Genertel mette a disposizione del Contraente, previa richiesta con il riferimento Iban, il premio non usufruito, escluse imposte e contributo S.S.N.. Negli altri casi il contratto viene riattivato dalle ore 24 della data di riattivazione indicata dal contraente. La riattivazione può avvenire online sul [sito www.genertel.it](http://www.genertel.it), tramite l'**app Genertel+** oppure al telefono. La garanzia è valida dalla data del rilascio del nuovo certificato di assicurazione, fermo l'eventuale conguaglio del premio.

Dopo il pagamento del premio è indispensabile attendere il certificato di assicurazione per poter circolare con il veicolo. Ricorda di avere sempre a disposizione il certificato di assicurazione, in formato digitale o cartaceo, per mostrarlo in caso di controlli da parte delle Forze dell'Ordine e non essere sanzionato.



Se il contratto viene sospeso nei 30 giorni precedenti la scadenza della rata, il pagamento della stessa viene richiesto al momento della riattivazione.

Se il periodo di sospensione è superiore a 30 giorni, la data di scadenza del contratto e le date in cui sono dovute le eventuali rate residue vengono prorogate di un periodo pari a quello della sospensione.



Art. 10 - Sospensione volontaria per mancato utilizzo del veicolo⁸

È possibile chiedere la sospensione della polizza se il veicolo non viene utilizzato. La sospensione è gratuita.

La richiesta va resa in forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio⁹ e va presentata a Genertel, indicando il periodo di sospensione richiesto, con le seguenti modalità:

- tramite il sito www.genertel.it o l'app **Genertel+**;
- tramite **PEC** all'indirizzo sospensione-riattivazione@genertel.it;
- tramite **email**, all'indirizzo sospensione-riattivazione@genertel.it; in questo caso, la richiesta è valida solo se il soggetto legittimato alla sospensione del contratto sottoscrive la dichiarazione mediante **FEQ** (Firma Elettronica Qualificata).

La sospensione volontaria è registrata nella banca dati della Motorizzazione (Portale dell'Automobilista, consultabile sul sito www.ilportaledellautomobilista.it) e ha effetto dalla data di registrazione, secondo le modalità previste dalla normativa vigente¹⁰. Espletata la richiesta, Genertel dà conferma dell'avvenuta sospensione volontaria.

Può chiedere la sospensione volontaria il proprietario o l'usufruttuario o l'acquirente con patto di riservato dominio o il locatario in caso di locazione finanziaria. Se il contraente non è uno di questi soggetti deve consegnare, con le modalità sopra descritte, la richiesta formale di sospensione resa dal soggetto legittimato.

Il contraente si impegna a non utilizzare i documenti assicurativi ricevuti (certificato di assicurazione e certificato internazionale di assicurazione - ex Carta Verde), e a distruggerli se li ha ricevuti in formato cartaceo.

Il termine di sospensione può essere prorogato più volte.

La proroga va chiesta a Genertel, con le stesse modalità sopra descritte, almeno **10 giorni (5 giorni)** per i veicoli d'epoca e di interesse storico e collezionistico) prima della scadenza del periodo di sospensione in corso.

La sospensione non può avere una durata superiore, rispetto all'annualità assicurativa¹¹, di **10 mesi (11 mesi)** per i veicoli d'epoca e di interesse storico e collezionistico¹².

La riattivazione del contratto può essere richiesta in qualsiasi momento anche prima della scadenza del termine inizialmente comunicato (o successivamente prorogato).

Si ricorda che per poter circolare è indispensabile essere in possesso del certificato di assicurazione che viene consegnato da Genertel alla riattivazione del contratto.

Per maggiori informazioni sulla sospensione e riattivazione è possibile rivolgersi a Genertel o visitare il sito www.genertel.it.

Art. 11 - Altre assicurazioni

Se per il medesimo rischio esistono, o vengono successivamente stipulate altre assicurazioni, il contraente o l'assicurato devono comunicare a ciascun assicuratore gli altri contratti¹³. Se non lo si comunica si può perdere il diritto al risarcimento. In caso di sinistro, l'assicurato deve comunicarlo a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri¹⁴.

Art. 12 - Adempimento delle obbligazioni economiche da parte di Genertel

Genertel estingue le proprie obbligazioni relative a rimborsi di premio e pagamenti di sinistri - anche in regime di risarcimento diretto - tramite bonifico bancario o postale a favore dell'avente diritto.

Art. 13 - Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE n. 679/2016 del 27 aprile 2016

Utilizzo dei dati a fini contrattuali

La informiamo che i Suoi dati personali ⁽¹⁾, da Lei forniti, anche nel caso di videoregistrazione, di registrazione in audio/videoconferenza, o acquisiti da terzi, sono trattati da Genertel S.p.A. (di seguito anche la Compagnia) quale Titolare, nell'ambito dei servizi assicurativi richiesti o in Suo favore previsti, inclusi i preventivi assicurativi che predisporremo a favore

⁸ Art. 122-bis comma 2 del Codice delle Assicurazioni Private

⁹ Art. 47 del DPR 445/2000, richiamato dall'Art. 122-bis comma 2 del Codice delle Assicurazioni Private

¹⁰ Art. 122-bis comma 3 del Codice delle Assicurazioni Private

¹¹ Art. 122-bis comma 2 del Codice delle Assicurazioni Private

¹² Art. 60 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285

¹³ Art. 1910 del Codice Civile

¹⁴ Art. 1910 del Codice Civile

Suo o di terzi da Lei designati/indicati:

- (i) per rilevare i Suoi bisogni, le Sue esigenze assicurative e la Sua propensione al rischio e per offrirle eventuali garanzie accessorie alla copertura per la responsabilità Civile derivante dalla circolazione dei veicoli e dei natanti (RCA), coerenti con tali bisogni ed esigenze;
- (ii) per la proposizione e conclusione del contratto assicurativo e dei servizi e/o prodotti connessi o accessori, e per eseguire i correlati adempimenti normativi (quali ad esempio quelli in materia di antiriciclaggio);⁽²⁾
- (iii) per l'esecuzione dei contratti da Lei stipulati;⁽²⁾
- (iv) per prevenire, individuare e/o perseguire eventuali frodi assicurative;⁽²⁾
- (v) per comunicare i Suoi dati personali a Società che svolgono servizi in outsourcing per conto della Compagnia o per l'esecuzione dei contratti in essere;
- (vi) per monitorare e migliorare la qualità dei servizi a Lei resi mediante la registrazione delle conversazioni telefoniche.

La informiamo, inoltre, che il trattamento dei Suoi dati personali per le finalità di cui ai punti (i), (ii), (iii) e (v) è necessario e funzionale all'erogazione dei servizi da Lei richiesti da parte della Compagnia e/o all'esecuzione dei contratti in essere, mentre per le finalità di cui alla lettera (iv) e (vi) il trattamento dei Suoi dati si basa sul legittimo interesse della Compagnia a prevenire e individuare eventuali frodi assicurative, a porre in essere una corretta gestione e a monitorare e poter dimostrare la certezza delle prestazioni e la qualità dei servizi erogati. La informiamo quindi che per le finalità del trattamento come sopra illustrate sub (i), (ii), (iii) e (v), il conferimento dei dati è obbligatorio nonché rispondente ad obbligo normativo in relazione ai dati acquisiti durante l'audio/videoconferenza ed il loro mancato, parziale o inesatto conferimento potrà avere, come conseguenza, l'impossibilità di svolgere le attività richieste e preclude alla Compagnia di assolvere gli adempimenti come previsti dai contratti in essere.

Inoltre, La informiamo che qualora aderisca ad un contratto di assicurazione telematico, la Compagnia comunicherà al provider di servizi telematici i dati necessari (dati anagrafici e dati del veicolo) per l'attivazione dei relativi servizi, ed acquisirà dallo stesso, nel corso del presente contratto, dati relativi all'utilizzo del veicolo assicurato (chilometraggio e tipi di strade percorse, coordinate spazio-temporali, accelerazioni/frenate ed altre informazioni rilevate dal dispositivo prescelto, cioè "scatola nera" o dispositivo telematico collegato allo smartphone), che saranno trattati per fini statistici, di tariffazione e, in caso di "scatola nera", per permettere una corretta ricostruzione della dinamica del sinistro. Tali dati, che saranno utilizzati per tracciare la posizione geografica del veicolo al solo fine di ottenere una corretta ricostruzione della dinamica del sinistro o per fornire i servizi descritti in contratto, potranno essere comunicati a terzi per le finalità e nei limiti di quanto sopra indicato. La base giuridica del trattamento è costituita dall'esecuzione del contratto.

Utilizzo dei dati a fini commerciali e di profilazione commerciale

La informiamo, inoltre, che può autorizzare la Compagnia a trattare i Suoi dati personali da Lei forniti e/o acquisiti da terzi (con esclusione delle categorie particolari di dati personali di cui all'articolo 9, paragrafo 1 del Regolamento, tra cui i dati relativi alla salute), per utilizzarli per le seguenti ulteriori finalità:

- 1) per l'invio di comunicazioni commerciali e compimento di ricerche di mercato e sondaggi, anche mediante tecniche di comunicazione a distanza quali email, sms, instant messaging e notifiche via app e web, relativamente ai prodotti e servizi offerti da Genertel, e per analizzare i prodotti e servizi richiesti, anche attraverso trattamenti automatizzati, compresa la profilazione, con lo scopo di rilevare i miei comportamenti e preferenze e/o di migliorare l'offerta di Genertel.
- 2) per la cessione a Genertellife, alle società del Gruppo Generali* e a soggetti terzi operanti nei settori finanziario, assicurativo, automobilistico, internet, e-commerce, comunicazione, per le loro finalità di marketing, quali l'invio di comunicazioni commerciali e compimento di ricerche di mercato anche mediante tecniche di comunicazione email, sms, instant messaging e notifiche via app e web.

Il conferimento dei Suoi dati e del Suo consenso per le finalità sopra indicate sono facoltativi. Il loro mancato rilascio non incide sull'erogazione dei nostri servizi assicurativi.



Diritti dell'interessato

Lei potrà conoscere quali sono i Suoi dati trattati presso la Compagnia e, ove ne ricorrano le condizioni, esercitare i diversi diritti relativi al loro utilizzo (diritto di accesso, rettifica, aggiornamento, integrazione, cancellazione, limitazione al trattamento, alla portabilità, alla revoca del consenso al trattamento, diritto di ottenere una copia dei propri dati laddove questi siano conservati in paesi al di fuori dell'Unione Europea, nonché di ottenere indicazione del luogo nel quale tali dati vengono conservati o trasferiti), nonché opporsi per motivi legittimi ad un loro particolare trattamento e comunque al loro uso a fini commerciali, in tutto o in parte, anche per quanto riguarda l'uso di modalità automatizzate. Quanto precede, rivolgendosi a: unità organizzativa Quality, Genertel S.p.A., via Machiavelli 4, 34132 Trieste; e-mail: privacy@genertel.it oppure al Responsabile della Protezione dei Dati (RPD), contattabile via e-mail a RPD.it@generali.com e/o via posta ordinaria all'indirizzo RPD Generali Italia - Mogliano Veneto, Via Marocchesa 14 31021.

Tempi di conservazione dei dati

I Suoi dati personali possono essere conservati per periodi di tempo diversi, a seconda della finalità per la quale sono trattati dalla Compagnia, in conformità alla normativa privacy tempo per tempo applicabile, in particolare:

- a) per le finalità contrattuali, per tutta la durata dei rapporti in essere e, in conformità alla normativa vigente, per un periodo di 10 anni dal momento della cessazione dell'efficacia del contratto o, in caso di contestazioni, per il termine prescrizione previsto dalla normativa per la tutela dei diritti connessi, fatti salvi in ogni caso periodi di conservazione maggiori previsti da specifiche normative di settore;
- b) per le finalità commerciali e di profilazione, per il periodo necessario agli scopi per i quali sono stati raccolti o trattati e, comunque, non superiore a 24 mesi dalla data di decorrenza del preventivo richiesto.

Comunicazione dei Dati

I Suoi dati non saranno diffusi e saranno trattati con idonee modalità e procedure, anche informatizzate, da nostri dipendenti, collaboratori ed altri soggetti anche esterni, designati Responsabili e/o Incaricati del trattamento o, comunque, operanti quali Titolari, che sono coinvolti nella gestione dei rapporti con Lei in essere o che svolgono per nostro conto compiti di natura tecnica, organizzativa, operativa anche all'interno ed al di fuori della UE⁽³⁾.

Trasferimento dei dati all'estero

I Suoi dati potranno essere inoltre comunicati, ove necessario, a soggetti privati o pubblici, connessi allo specifico rapporto assicurativo o al settore assicurativo e riassicurativo operanti in paesi situati nell'Unione Europea o al di fuori della stessa⁽⁴⁾, alcuni dei quali potrebbero non fornire garanzie adeguate di protezione dei dati (un elenco completo dei Paesi che forniscono garanzie adeguate di protezione dei dati è disponibile nel sito web del Garante per la Protezione dei Dati Personali). In tali casi, il trasferimento dei Suoi dati verrà effettuato nel rispetto delle norme e degli accordi internazionali vigenti, nonché a fronte dell'adozione di misure adeguate (es. clausole contrattuali standard).

Modifiche e aggiornamenti dell'Informativa

Anche in considerazione di futuri cambiamenti che potranno intervenire sulla normativa privacy applicabile, la Compagnia potrà integrare e/o aggiornare, in tutto o in parte, la presente Informativa. Resta inteso che qualsiasi modifica, integrazione o aggiornamento Le sarà comunicato in conformità alla normativa vigente, anche a mezzo di pubblicazione sul sito internet della Compagnia www.genertel.it.

Il sito www.genertel.it riporta ulteriori notizie in merito alle politiche Privacy della Compagnia, tra cui la policy sull'utilizzo dei cookie di profilazione, impiegati per migliorare l'esperienza di navigazione sul sito e sull'app e per promuovere prodotti e servizi. Accettando la cookie policy presente nel banner, Lei autorizza Genertel all'uso dei cookie e al loro trasferimento ai nostri partner di tracking on line, che per la Compagnia eseguono i seguenti trattamenti:

- tracciano le visite al sito e all'app dalle differenti fonti per controllarne il corretto funzionamento (per es. dove si interrompe il processo di preventivazione) e per finalità statistiche (le pagine più viste, i device più utilizzati, ecc), per servizi pubblicitari e di profilazione;

- supportano l'attività di accertamento della responsabilità in caso di eventuali illeciti, in particolare di natura informatica, ai danni del sito, dell'app o dei clienti della Compagnia;
- personalizzano i contenuti del sito web e dell'app in funzione della provenienza dell'utente e del suo comportamento.

NOTE:

1. La Compagnia tratta le seguenti categorie di dati: dati anagrafici e identificativi, immagine, audio acquisiti durante l'audio/videoconferenza, immagini video e audio acquisiti durante videoregistrazione, dati di contatto, dati di polizza, dati fiscali ed estremi di conto corrente bancario, altri dati personali forniti dall'interessato, dati raccolti da fonti pubbliche (elenchi, registri, documenti pubblici conoscibili da chiunque), dati acquisiti da altri soggetti terzi (società del Gruppo Generali, contraenti, assicurati, aderenti a fondi previdenziali o assistenziali o sanitari, società di informazione commerciale e dei rischi finanziari, società esterne ai fini di ricerche di mercato). In aggiunta, anche su richiesta dell'Autorità Giudiziaria, la Compagnia potrà effettuare trattamenti di dati relativi a condanne penali e reati.

2. A titolo esemplificativo, formulazione delle proposte di assicurazione coerenti con i suoi bisogni assicurativi, comparazione tariffaria al fine di ottimizzazione dell'offerta, predisposizione di preventivi e successivi rinnovi, stipulazione di contratti di assicurazione, non vita, raccolta dei premi, versamenti aggiuntivi, switch ed altre attività previste dal contratto, liquidazione di sinistri (anche nel caso in cui la denuncia di sinistro venga effettuata tramite videochiamata o videoregistrazione) o altre prestazioni, riassicurazione, coassicurazione, esercizio e difesa di diritti dell'assicuratore, adempimento di specifici obblighi di legge o contrattuali, gestione e controllo interno, attività statistiche.

3. Si tratta di soggetti facenti parte della cosiddetta "catena assicurativa": contraenti, assicurati; agenti ed altri intermediari di assicurazione, banche, SIM; assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; legali e medici fiduciari, attuari, consulenti tecnici, periti, autofficine, centri di demolizione, strutture sanitarie, società di recupero crediti, servizi di interrogazione di banche dati esterne e altri erogatori convenzionati di servizi; società del Gruppo Generali, anche per attività di prevenzione e individuazione delle frodi assicurative, altre società che per nostro conto svolgono servizi di gestione e liquidazione dei sinistri, servizi informatici, telematici, finanziari, amministrativi, di rilevazione della qualità del servizio, di archiviazione, di stampa della corrispondenza e di gestione della posta in arrivo e in partenza, di revisione contabile e certificazione di bilancio. I dati possono essere comunicati ad organismi associativi (ANIA) e consortili propri del settore assicurativo nei cui confronti la comunicazione dei dati è funzionale per fornire i servizi sopra indicati o per tutelare i diritti dell'industria assicurativa; alcuni dati possono essere comunicati, per obbligo di legge o regolamento, ad organismi istituzionali quali Autorità Giudiziaria e Forze dell'Ordine, IVASS, Banca d'Italia - UIF, COVIP, CONSOB, CONSAP, UCI, Casellario Centrale Infortuni, Motorizzazione Civile, Ministeri della Repubblica, concessionarie per la riscossione dei tributi.

4. Contraenti, assicurati, aderenti a Fondi previdenziali o sanitari, pignorati, vincolati; assicuratori, coassicuratori, riassicuratori ed organismi associativi /consortili (ANIA, Mefop, Assoprevenienza) nei cui confronti la comunicazione dei dati è funzionale per fornire i servizi sopra indicati e per tutelare i diritti dell'industria assicurativa, organismi istituzionali ed enti pubblici a cui i dati devono essere comunicati per obbligo normativo.

*Generali Italia, Alleanza Assicurazioni, Jeniot, Welion

Art. 14 - Legge applicabile, oneri fiscali, Foro competente e lingua utilizzata

Al contratto è applicabile la legge italiana e gli oneri fiscali sono a carico del contraente. Il foro competente è quello del luogo di residenza o domicilio del contraente o dell'assicurato. Per tutte le informazioni relative al contratto viene utilizzata solo la lingua italiana.

Art. 15 - Modalità di reclamo

A Genertel

Eventuali reclami possono essere presentati a Genertel con le seguenti modalità:

- Con **lettera** inviata a Genertel S.p.A. - Servizio Tutela Rischi - Unità Quality;
- Tramite il **sito internet** della Compagnia www.genertel.it, nella sezione Reclami;
- Via **email** all'indirizzo reclami@genertel.it;

La funzione aziendale incaricata della gestione dei reclami è Servizio Tutela Rischi - Unità Quality.

Il riscontro deve essere fornito entro 45 giorni. Il termine può essere sospeso per un massimo di 15 giorni per eventuali integrazioni istruttorie in caso di reclamo riferito al comportamento degli agenti e dei loro dipendenti e collaboratori.

I reclami relativi al comportamento degli intermediari bancari e dei broker, compresi i loro dipendenti e collaboratori, possono essere indirizzati direttamente all'intermediario e saranno gestiti da loro. Se il reclamo perviene a Genertel, Genertel provvede a trasmetterlo senza ritardo all'intermediario interessato e ne dà contestuale notizia al reclamante.

All'IVASS

In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva è possibile rivolgersi a **IVASS**, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, **fax** 06.42133206, **PEC**: ivass@pec.ivass.it.

Il modello per presentare un reclamo all'IVASS è reperibile sul sito www.ivass.it, alla sezione "Per i consumatori - Reclami".

> **COME POSSO
PRESENTARE
I RECLAMI E
RISOLVERE LE
CONTROVERSIE?**



I reclami indirizzati all'IVASS devono contenere:

- a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
- b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;
- c) breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela;
- d) copia del reclamo presentato alla compagnia o all'intermediario e dell'eventuale riscontro fornito;
- e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.

Art. 16 - Sistemi alternativi di risoluzione delle controversie

In caso di controversie in materia di contratti assicurativi, è necessario rivolgersi a un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n 98).

Prima di interessare l'Autorità Giudiziaria in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli o natanti, è necessario attivare la negoziazione assistita con il supporto di un legale, perché prevista come condizione di procedibilità dalla legge.

Nei casi particolari di contenzioso R.C.A., previsti dall'Accordo ANIA del 2001 con le Associazioni dei Consumatori, è possibile attivare preliminarmente la procedura della conciliazione paritetica.

In caso di controversia che riguarda la garanzia Assistenza Legale, se l'assicurato non concorda con Genertel in merito alla gestione del sinistro, può chiedere l'avvio di una procedura arbitrale per valutare la correttezza del parere espresso da Genertel.

Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente - individuabile accedendo al sito Internet https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/consumer-finance-and-payments/retail-financial-services/financial-dispute-resolution-network-fin-net/fin-net-network/members-fin-net-country_it - chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET.

Art. 17 - Clausola di inoperatività della copertura per sanzioni internazionali

Fatta salva l'osservanza delle disposizioni di legge in materia di assicurazione obbligatoria della R.C.A., Genertel non è obbligata a garantire una copertura assicurativa né tenuta a pagare un sinistro o fornire una prestazione in applicazione di questo contratto se il fatto di garantire la copertura assicurativa, pagare il sinistro o fornire la prestazione espone Genertel a sanzioni anche finanziarie o commerciali, divieti o restrizioni derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite, leggi o regolamenti dell'Unione Europea, degli Stati Uniti d'America, del Regno Unito o dell'Italia.

Art. 18 - Area Riservata

Per questo contratto Genertel mette a disposizione un'Area Riservata (Home Insurance) dove il contraente può:

- acquistare il contratto;
- trasferimento del contratto su un altro veicolo;
- consultare e scaricare la documentazione contrattuale e, se concluso il periodo di osservazione, l'attestato di rischio;
- verificare i contratti attivi e le garanzie acquistate;
- richiedere l'assistenza stradale;
- denunciare e monitorare lo stato del sinistro;
- richiedere la sospensione e la riattivazione del contratto;
- consultare e aggiornare i dati personali e i consensi privacy.

L'Area Riservata è raggiungibile sul sito www.genertel.it. Dopo la stipula del suo primo contratto, il contraente riceve una comunicazione con le credenziali per accedere. Se non le riceve o le smarrisce, ha sempre la possibilità di recuperarle direttamente sul sito internet www.genertel.it. Il servizio è gratuito.

Art.19 - Denuncia di sinistro

Per tutte le garanzie previste da questo contratto, salvo diverse indicazioni per la specifica garanzia, in caso di sinistro l'assicurato, indipendentemente dalla propria responsabilità, deve darne comunicazione a Genertel entro **3 giorni** dalla data in cui il sinistro si è verificato o ne ha avuta conoscenza.

La comunicazione di denuncia del sinistro può essere inviata dall'assicurato con l'app Genertel+ disponibile gratis per smartphone Android e iPhone.

SEZIONE 1 > RESPONSABILITÀ CIVILE

> CHE COSA È ASSICURATO?

Art. 1.1 - Oggetto dell'assicurazione

Genertel assicura i rischi della Responsabilità Civile per cui è obbligatoria l'assicurazione¹⁵. Se il veicolo assicurato causa senza volerlo danni a terzi mentre è usato in modo conforme alla sua funzione di mezzo di trasporto, Genertel paga le somme dovute ai terzi come risarcimento dei danni.

Le somme dovute a terzi:

- includono capitale, interessi e spese;
- sono pagate solo entro il limite del massimale indicato in polizza.

La garanzia è operante a prescindere dall'area in cui il veicolo è utilizzato e dal fatto che sia fermo o in movimento.

Art. 1.1.1 - Tipo di guida

La polizza può essere personalizzata in base alle caratteristiche dei conducenti del veicolo.

I tipi di guida possibili sono:

- esperto (solo conducenti di età maggiore o uguale ai 25 anni);
- non solo esperti (almeno un conducente di età inferiore ai 25 anni).

La garanzia opera chiunque sia il conducente al momento del sinistro, ma se il contraente ha dichiarato che il veicolo non viene mai guidato da un conducente di età inferiore ai 25 anni, per i sinistri con colpa causati da un guidatore sotto i 25 anni, il contraente rimborsa una franchigia di **350 euro** che si somma all'eventuale franchigia che il contraente ha scelto di inserire in polizza, a fronte di una riduzione del premio.

Per i ciclomotori è prevista una franchigia di **2.500 euro** (c.d. franchigia guida libera):

- se il contraente è una persona fisica, quando il veicolo non è condotto dal contraente o da un'altra persona presente sul suo stato di famiglia;
- se il contraente è una società, quando il veicolo non è condotto dai soci o dai dipendenti regolarmente assunti.

Il contraente può annullare la franchigia se acquista la garanzia Rinuncia alla rivalsa e altri imprevisti. Questa franchigia si aggiunge alla franchigia RCA opzionale, se prevista in polizza.

SONO ASSICURATI ANCHE RISCHI DI RESPONSABILITÀ CIVILE DIVERSI DA QUELLA OBBLIGATORIA?

Art. 1.2 - "Sicurezza comunque"

Oltre alla Responsabilità Civile obbligatoria Genertel assicura, con lo stesso massimale e senza aumento del premio, i danni causati involontariamente a terzi che derivano da un passeggero del veicolo (c.d. "Responsabilità Civile dei terzi trasportati").

> CHE COSA NON È ASSICURATO?

Art. 1.3 - Eventi non assicurati

L'assicurazione non opera quando il veicolo partecipa a gare o competizioni sportive, incluse le prove ufficiali e le verifiche preliminari e finali previste nel regolamento di gara.

L'assicurazione non opera inoltre per i danni determinati da dolo del legittimo conducente, del proprietario o del contraente. In tal caso, Genertel può agire in rivalsa per gli eventuali danni comunque pagati a terzi.

Il conducente del veicolo responsabile del sinistro non è considerato terzo ed è escluso dalla copertura della garanzia R.C.A.

L'assicurazione non opera per i **danni alle cose subiti dai seguenti soggetti**:

1. il proprietario del veicolo, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio e il locatario in caso di veicolo concesso in leasing;
2. il coniuge non legalmente separato, il convivente di fatto, gli ascendenti e i discendenti legittimi, naturali o adottivi del conducente o dei soggetti di cui al punto 1) nonché gli affiliati e gli altri parenti o affini fino al terzo grado di tutti i predetti soggetti, quando convivono con questi o sono a loro carico perché l'assicurato provvede abitualmente al loro mantenimento;
3. se l'assicurato è una società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti indicati dal punto 2).

¹⁵ Art.122 Codice delle Assicurazioni Private



COSA FACCIO IN CASO DI INCIDENTE?

Segnala l'incidente

- non muovere o tentare di curare i feriti, specie se non sono coscienti e richiedi l'intervento della Polizia Stradale o dei Carabinieri, indicando il luogo dell'incidente e le condizioni delle persone coinvolte. L'autorità interpellata attiverà i mezzi di soccorso necessari.

Documenta l'incidente

- 1 cerca di individuare eventuali testimoni e raccogliline le generalità;
- 2 se disponi di un cellulare dotato di fotocamera, scatta delle foto che ritraggano lo stato dei luoghi dell'incidente e i danni alle auto, moto o altri veicoli coinvolti. Ricorda di fotografare anche le targhe dei veicoli.

Compila il Modulo Blu

- compila con attenzione il **Modulo Blu** insieme alla controparte e firmatelo entrambi. Se non siete d'accordo apponi solo la tua firma nell'apposito spazio; il Modulo Blu vale in ogni caso come denuncia del sinistro. Se non hai il Modulo Blu puoi compilarlo anche in seguito, ed eventualmente incontrare nuovamente la controparte per firmarlo insieme. Per tutti i dettagli vedi la Sezione 9.

Avvia la procedura di risarcimento

- per ricevere assistenza e avviare la procedura invia **entro 3 giorni** denuncia dell'evento attraverso l'app **Genertel+**. Per qualsiasi dubbio chiama il **numero 040.20.20.40** o attiva una **chat on line** con i nostri consulenti sul sito **www.genertel.it**. Per tutti i dettagli consulta la Sezione 9.

> CI SONO LIMITI DI COPERTURA?

Art. 1.4 - Esclusioni

L'assicurazione non opera per i sinistri:

- a) che avvengono quando il conducente non ha la patente di guida prevista dalla legge perché non l'ha mai conseguita, gli è stata ritirata o è scaduta. La garanzia vale però:
 - in caso di patente scaduta se il conducente, entro due mesi dalla data del sinistro, dimostra di averla rinnovata;
 - in caso di patente non ancora conseguita, durante l'esercitazione alla guida se questa avviene nel rispetto del Codice della Strada.
- b) che avvengono quando il conducente è sanzionabile perché guida sotto l'influenza di alcool, sostanze stupefacenti o psicofarmaci, come stabilito dal Codice della Strada¹⁶;
- c) che avvengono quando il veicolo assicurato non può circolare perché non è in regola da più di due mesi con le norme relative alla revisione;
- d) subiti dai terzi trasportati se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti o alle indicazioni della carta di circolazione/documento unico di circolazione e proprietà del veicolo;
- e) che avvengono in aree aeroportuali, se il veicolo non è munito delle specifiche autorizzazioni da parte dell'Autorità o Ente competente.

In tutti i casi sopra citati Genertel può agire in rivalsa per gli eventuali danni comunque pagati a terzi.

COME EVOLVE LA MIA CLASSE BONUS MALUS?

> CON QUALI CONDIZIONI OPERATIVE È PRESTATO LA GARANZIA RCA?

Art. 1.5 - Classe di merito e attestazione dello stato di rischio

In prossimità della scadenza della polizza annuale, Genertel mette a disposizione l'attestazione dello stato di rischio. La classe di assegnazione è calcolata in base alla presenza o meno di sinistri liquidati, anche in parte, nel periodo di osservazione.

Per lo scatto in malus sono presi in considerazione i sinistri per cui è stata accertata la responsabilità principale dell'assicurato.

I sinistri pagati con responsabilità paritaria dell'assicurato minore o uguale al 50% non comportano il malus, ma vengono annotati nell'attestazione con l'indicazione della percentuale di responsabilità. Se ci sono più incidenti con responsabilità paritaria vengono sommate le loro percentuali e, se viene raggiunta la soglia del 51% nell'arco degli ultimi 5 anni di osservazione della sinistrosità, si procede all'applicazione del malus.

L'eventuale franchigia prevista in contratto è dovuta dal contraente da quando Genertel

¹⁶ Art. 186 "Guida sotto l'influenza dell'alcool" e Art. 187 "Guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti"

paga il danneggiato o, in caso di indennizzo diretto, da quando l'assicurazione della controparte risarcisce il proprio assicurato (anche in parte).

L'evoluzione della classe universale ha il seguente funzionamento:

- se non ci sono sinistri è prevista la discesa di una classe;
- se c'è un solo sinistro è prevista la risalita di due classi;
- dal secondo sinistro in poi è prevista la risalita di tre classi.

La classe massima è sempre la 18 e la minima sempre la 1.

Per i motocicli, l'evoluzione della classe di merito Genertel prevede la discesa di una classe in assenza di sinistri (ferma la classe minima 0), mentre in presenza di un sinistro, l'evoluzione dipende dalla classe di appartenenza al momento del sinistro stesso:

- per i clienti nelle classi da 0 a 10 è prevista l'assegnazione alla classe 14;
- per i clienti nelle classi da 11 a 13 l'assegnazione alla classe 15;
- per i clienti nelle classi maggiori o uguali a 14 la risalita di una classe.

Ogni sinistro successivo al primo comporta un ulteriore aumento di una classe. La classe massima è sempre la 18.

Per i ciclomotori e i ciclomotori trasporto cose, Genertel dispone di una scala di classi Bonus Malus interna che va dalla 80 alla 89. L'evoluzione della classe di merito Genertel ha il seguente funzionamento:

- se non ci sono sinistri è prevista la discesa di una classe;
- se c'è un solo sinistro è prevista la risalita di due classi;
- dal secondo sinistro in poi è prevista la risalita di tre classi.

La classe massima è sempre la 89 e la minima sempre la 80.

L'attestazione riporta, oltre alla classe di merito Genertel, anche la classe di conversione universale (CU). Per le regole di assegnazione della classe universale, di corrispondenza tra la classe universale e la classe di merito Genertel e di invio dell'attestato di rischio si rimanda a quanto indicato nell'Allegato 1.

POSSO EVITARE L'EVOLUZIONE IN MALUS IN CASO DI INCIDENTE CON COLPA?

L'assicurato evita l'evoluzione in malus se rimborsa gli importi pagati a titolo definitivo per i sinistri che l'hanno causata. È possibile rimborsare anche solo alcuni dei sinistri liquidati; in questo caso l'evoluzione in malus si applica solo per i sinistri che non sono stati rimborsati.

Per i sinistri pagati in regime di risarcimento diretto¹⁷, la richiesta di informazioni e di eventuale rimborso deve essere inoltrata a:

CONSAP – Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A. – Stanza di compensazione
Via Yser, 14 – 00198 ROMA
tel. 06.85.796.530
fax 06.85.796.546/547
email rimborsistanza@consap.it
sito internet www.consap.it

In alternativa è sempre possibile inviare una email a protezione.bonus@genertel.it: in questo modo è Genertel che provvede a inoltrare la richiesta a Consap per conto dell'assicurato.

Se hai bisogno di **maggiori informazioni per evitare l'evoluzione in malus** sulla tua polizza puoi contattarci all'indirizzo **email** protezione.bonus@genertel.it o via **fax** allo 041.33.62.344.



> OPZIONI CON SCONTO SUL PREMIO

Art. 1.6 - Franchigia

È possibile scegliere di inserire in contratto una franchigia, a fronte della quale è prevista la riduzione del premio.

Questa è dovuta dal contraente da quando Genertel paga il danneggiato o, in caso di risarcimento diretto, da quando l'assicurazione della controparte risarcisce il proprio assicurato (anche in parte).

¹⁷ Art.149 "Procedura di risarcimento diretto" del Codice delle Assicurazioni Private



COME FUNZIONA LA FRANCHIGIA?

Esempio di franchigia

Massimale assicurato: 10.000.000 euro

Franchigia: 500 euro

Ammontare del danno: 5.000 euro

Parte di danno a carico di Genertel: 4.500 euro (ovvero l'ammontare del danno detratta la franchigia)

Parte di danno a carico dell'assicurato: 500 euro

SEZIONE 1.1 > RC IN MOBILITÀ

La garanzia opera solo se viene acquistata e solo per **motocicli**.

> CHE COSA È ASSICURATO?

Art. 1.1.1 - Oggetto dell'assicurazione

Genertel, con il **limite del massimale indicato in polizza**, assicura i rischi per i danni involontariamente causati a terzi che derivano:

- **dalla circolazione su mezzi di locomozione su ruota, anche azionati da un motore elettrico, per cui non è obbligatoria l'assicurazione R.C.A.**, anche presi a noleggio a breve termine o in *sharing*. Nel caso di mezzi con motore elettrico (come ad esempio biciclette a pedalata assistita (e-bike), segway, monopattini elettrici, hoverboard, monocicli elettrici, ecc.), Genertel assicura solo la circolazione su veicoli le cui caratteristiche tecniche sono conformi a quanto previsto dalla normativa vigente. Nel caso di mezzo preso in *sharing*, se è già presente una polizza R.C., Genertel copre soltanto la parte di danno che va oltre l'ammontare coperto da tale polizza.
- **dalla circolazione di veicoli a noleggio a breve termine o in *sharing***. In questi casi Genertel copre soltanto la parte di danno che va oltre l'ammontare coperto dalla polizza R.C.A. che assicura il veicolo a noleggio a breve termine o in *sharing*.
- **dagli spostamenti a piedi.**

La garanzia opera, nell'ambito della sfera di responsabilità personale ed autonoma, per i **danni causati direttamente:**

- dal proprietario del veicolo assicurato con Genertel
- dal contraente di polizza se diverso dal proprietario

limitatamente alla circolazione stradale in aree pubbliche e in quelle equiparate.

Art. 1.1.2 - Massimali

La garanzia è prestata **nei limiti del massimale indicato in contratto**. Se viene stipulata con Genertel più di una polizza a copertura dei rischi coperti da questa garanzia, i relativi massimali si possono sommare e questa garanzia opera a secondo rischio, ovvero in eccesso rispetto ai massimali garantiti dall'altra polizza.

> CHE COSA NON È ASSICURATO?

Art. 1.1.3 - Eventi non assicurati

La garanzia **non opera** se il danno si verifica:

- durante le **attività professionali**;
- durante la pratica di **attività sportive** svolte a titolo **non amatoriale**. Sono esclusi anche i danni che derivano dalla pratica dell'**escursionismo** e di qualsiasi **attività sportiva svolta a qualsiasi titolo all'interno di specifici impianti attrezzati** in tal senso;
- durante la partecipazione a **gare o competizioni sportive**;
- durante la circolazione in parcheggi, giardini privati o aree aeroportuali;
- con **dolo** del proprietario o del contraente.

Ai fini della presente assicurazione **non sono considerati terzi e quindi sono esclusi dalla copertura assicurativa:**

- a) il proprietario del veicolo assicurato e il contraente se è diverso dal proprietario;
- b) ogni persona che risulta dal Certificato di Stato di Famiglia dei soggetti indicati nel punto a);
- c) coniuge, genitori, figli, suoceri, generi e nuore dei soggetti indicati nel punto a), anche se non risultano dal rispettivo Certificato di Stato di Famiglia;
- d) le persone che, in rapporto di dipendenza o collaborazione con i soggetti indicati nel punto a), subiscono il danno in occasione di lavoro o servizio;
- e) il proprietario del veicolo preso a noleggio o in *sharing*.

Nel caso di circolazione di veicoli a noleggio a breve termine o in *sharing* l'assicurazione

opera solo se la polizza che assicura il veicolo a noleggio a breve termine o in *sharing* è valida e operante al momento del sinistro.

Se il veicolo a noleggio a breve termine o in *sharing* non è assicurato al momento del sinistro, la garanzia opera in eccesso a quanto risarcito dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada e comunque in eccesso ai massimali minimi di legge in vigore al momento del sinistro.

> CI SONO LIMITI DI COPERTURA?

Art. 1.1.4 - Esclusioni

La garanzia non opera per i sinistri:

- a) che avvengono quando l'assicurato guida un veicolo senza l'abilitazione prevista dalla legge;
- b) che avvengono quando la conduzione del mezzo non avviene secondo le disposizioni di legge in vigore al momento del sinistro;
- c) che avvengono quando il conducente è sanzionabile perché guida sotto l'influenza di alcool, stupefacenti o sostanze che agiscono sulle funzioni psichiche (come ad esempio gli psicofarmaci), come stabilito dal Codice della Strada¹⁸;
- d) che avvengono quando il conducente non è in possesso dei requisiti psico-fisici necessari per la guida a norma delle disposizioni di legge;
- e) subiti dai terzi trasportati se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti;
- f) che derivano dalla proprietà e/o uso di animali;
- g) subiti da cose o animali che l'assicurato ha in consegna, custodia o detiene a qualsiasi titolo;
- h) di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo;
- i) che avvengono in conseguenza di terremoti, eruzioni vulcaniche, maremoti, alluvioni, allagamenti.

Art. 1.1.5 - Franchigia

La garanzia prevede una franchigia di 150 euro per sinistro.

SEZIONE 2 > FURTO E INCENDIO

La garanzia opera solo se viene acquistata.

> CHE COSA È ASSICURATO?

Art. 2.1 - Oggetto dell'assicurazione

Genertel indennizza i danni diretti e materiali subiti dal veicolo assicurato, compresi gli accessori stabilmente fissati, se si verifica uno dei seguenti eventi:

- a) **furto o tentato furto** del veicolo, di sue parti o di oggetti in esso contenuti. Il furto di apparecchi multimediali non di serie è indennizzato solo se sono stabilmente fissati al veicolo, fino a un massimo di **1.250 euro** e sempre nei limiti della somma assicurata. In questi casi il contraente deve dimostrare l'esistenza dei beni sottratti presentando a Genertel la documentazione relativa all'acquisto;
- b) **incendio** con sviluppo di fiamma, anche se causato da atti di vandalismo. Vengono inoltre indennizzate:
 - c) le **spese di custodia o di parcheggio**, con il massimo di **500 euro** per evento, che si rendono necessarie se si verifica uno dei seguenti casi:
 - il veicolo viene ritrovato dopo un furto;
 - il veicolo viene sequestrato dalle autorità dopo un incendio;
 - d) la **perdita dell'imposta di proprietà** (c.d. "bollo") non utilizzata in caso di furto del veicolo, se viene assicurato con Genertel un nuovo veicolo dello stesso tipo, acquistato in sostituzione di quello assicurato.

> CHE COSA NON È ASSICURATO?

Art. 2.2 - Eventi non assicurati

La garanzia Furto e Incendio non opera per i sinistri determinati da dolo o colpa grave dell'assicurato, del contraente, delle persone conviventi con loro, dei loro dipendenti, dei trasportati o delle persone incaricate alla guida o riparazione o custodia del veicolo.

¹⁸ Art. 186 "Guida sotto l'influenza dell'alcool" e Art. 187 "Guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti"



> CI SONO LIMITI DI COPERTURA?

Art. 2.3 - Cause di riduzione o esclusione dell'indennizzo

- Se in contratto si dichiara che di notte il veicolo è custodito in autorimessa o giardino, l'assicurato deve dimostrare la disponibilità d'uso di un'autorimessa o di un giardino: in caso contrario, Genertel riduce l'indennizzo come previsto dal Codice Civile¹⁹.
- Se in contratto è prevista la presenza di un antifurto, l'assicurato deve poterne dimostrare l'installazione sul veicolo: se l'antifurto è diverso da quanto dichiarato o manca, Genertel riduce l'indennizzo come previsto dal Codice Civile²⁰.
- Se in contratto è previsto un antifurto satellitare o un localizzatore satellitare e l'assicurato non è in grado di provare l'esistenza, al momento del furto, di un abbonamento a un servizio satellitare, Genertel non paga alcun indennizzo.

Art. 2.4 - Esclusioni

Sono esclusi i danni:

- a) da furto o tentato furto che avvengono in conseguenza di atti di vandalismo;
- b) determinati da furto totale o parziale del veicolo agevolato da:
 - mancata chiusura;
 - presenza di congegni automatici di apertura del veicolo o del bauletto lasciati sul veicolo;
 - presenza delle chiavi di accensione lasciate sul veicolo.
- c) che avvengono in conseguenza di terremoti, eruzioni vulcaniche, maremoti, alluvioni, allagamenti;
- d) che avvengono in conseguenza di guerra, invasione, occupazione militare, insurrezione, rivoluzione;
- e) che avvengono in conseguenza dello sviluppo comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o radioattività.

Art. 2.5 - Scoperto e minimo

A carico dell'assicurato rimane lo scoperto indicato in contratto. Questo importo non può essere comunque inferiore al minimo non indennizzabile previsto in polizza.



COME FUNZIONANO LO SCOPERTO E IL MINIMO?

Esempio di scoperto e minimo in caso di danneggiamento del veicolo assicurato a seguito di furto

Somma assicurata: 20.000 euro

Danno a seguito del sinistro: 1.000 euro

Scoperto: 5% (euro 1.000*5%= 50 euro) con un minimo di 150 euro

Parte di danno a carico di Genertel: 850 euro

Parte di danno a carico dell'assicurato: 150 euro (perché lo scoperto del 5% del danno è inferiore al minimo non indennizzabile).



COSA FACCIO IN CASO DI FURTO?

Fai immediatamente denuncia alle autorità

- l'autorità interpellata attiverà i mezzi necessari per cercare di ritrovare il tuo veicolo.

Avvia la procedura per il risarcimento del danno

- invia **entro 3 giorni** denuncia dell'evento attraverso l'**app Genertel+** insieme alla denuncia fatta all'autorità. Per tutti i dettagli consulta la sezione 10.



COSA FACCIO IN CASO DI INCENDIO?

Segnala l'incendio

- allontanati il più possibile dal veicolo e richiedi l'intervento dei Vigili del Fuoco indicando loro il luogo dell'incidente. ▶

¹⁹ Art. 1892 "Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave" e Art. 1893 "Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave"

²⁰ Art. 1892 "Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave" e Art. 1893 "Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave"

▶ Se hai inserito in polizza anche la garanzia Assistenza Stradale formula Estesa o Top

- chiama dall'Italia il numero verde **800.99.77.98** o dall'estero uno fra i seguenti numeri **+39.02.58.28.67.89** o **+39.02.58.24.55.00**; Europ Assistance metterà a tua disposizione un mezzo di soccorso per trasportare il veicolo. Per tutti i dettagli vedi la sezione 6A o 6B. Per poter rimuovere il veicolo è necessario avere il nullaosta da parte delle autorità.

Avvia la procedura per il risarcimento del danno

- invia entro **3 giorni** denuncia dell'evento attraverso l'app **Genertel+**. Per tutti i dettagli consulta la Sezione 10.

COSA FACCIO SE IL MIO VEICOLO VIENE RITROVATO?

Art. 2.5 - Recupero

Se l'assicurato scopre che il veicolo rubato o alcune sue parti sono stati ritrovati, deve informare subito Genertel e inviare la documentazione rilasciata dalle autorità, anche se Genertel ha già inviato la quietanza di pagamento. Se il veicolo viene recuperato dopo il pagamento dell'indennizzo, l'assicurato può rientrarne in possesso entro 7 giorni dalla notizia del ritrovamento. In questo caso deve rimborsare a Genertel l'importo pagato per il furto del veicolo. Se invece l'assicurato non vuole conservare la proprietà del veicolo, Genertel può venderlo e trattenerne il ricavato come parziale rimborso dell'indennizzo.

SEZIONE 3 > TUTELA DANNI DA VEICOLI NON ASSICURATI

La garanzia opera solo se viene acquistata.

> CHE COSA È ASSICURATO?

Art. 3.1 - Oggetto dell'assicurazione

Genertel, in seguito a una collisione con un veicolo a motore identificato ma non assicurato, garantisce:

- il **costo della riparazione** dei danni diretti e materiali subiti dal veicolo assicurato;
- l'**indennizzo, fino a un massimo di 5.000 euro**, delle spese mediche sostenute dopo l'eventuale infortunio subito dal legittimo conducente.

Questa garanzia è prestata esclusivamente alla condizione che i danni siano riparati; solo se la riparazione è antieconomica l'assicurato ha diritto al valore del veicolo al momento dell'evento, come determinato dall'articolo 10.3 - Calcolo dell'ammontare del danno, sempre con il limite della somma assicurata. La riparazione è antieconomica quando il costo per riparare il veicolo è superiore al suo valore commerciale.

La garanzia opera se:

- l'assicurato non ha alcuna responsabilità nella causa del sinistro e ne fornisce prova con la presentazione del verbale o del rapporto delle autorità di pubblica sicurezza e del "Modulo di Constatazione Amichevole d'Incidente" (c.d. Modulo Blu) se compilato e firmato da entrambe le parti;
- il sinistro avviene in Italia;
- il sinistro non avviene in aree aeroportuali;
- il veicolo del responsabile è identificato e immatricolato in Italia;
- il sinistro coinvolge esclusivamente 2 veicoli;
- il diritto al risarcimento verso i terzi e verso il Fondo di Garanzia Vittime della Strada non è prescritto quando l'indennizzo è pagato.

> CHE COSA NON È ASSICURATO?

Art. 3.2 - Eventi non assicurati

La garanzia Tutela danni da veicoli non assicurati non opera per i sinistri determinati da dolo del legittimo conducente, del proprietario o del contraente.

> CI SONO LIMITI DI COPERTURA?

Art. 3.3 - Esclusioni

Sono esclusi i danni:

- a) che avvengono quando il conducente non ha la patente di guida prevista dalla legge perché non l'ha mai conseguita, gli è stata ritirata o è scaduta. La garanzia vale però:
 - in caso di patente scaduta se il conducente, entro due mesi dalla data del sinistro, dimostra di averla rinnovata;
 - in caso di patente non ancora conseguita, durante l'esercitazione alla guida se questa avviene nel rispetto del Codice della Strada.



- b) che avvengono quando il veicolo partecipa a gare o competizioni sportive, incluse le prove ufficiali e le verifiche preliminari e finali previste nel regolamento di gara;
- c) che avvengono quando il conducente è sanzionabile perché guida sotto l'influenza di alcool, sostanze stupefacenti o psicofarmaci, come stabilito dal Codice della Strada²¹;
- d) che avvengono quando il veicolo assicurato non può circolare perché non è in regola da più di due mesi con le norme relative alla revisione;
- e) che avvengono in conseguenza di terremoti, eruzioni vulcaniche, maremoti, alluvioni, allagamenti.

Art. 3.4 - Scoperto e minimo

A carico dell'assicurato rimane lo scoperto indicato in contratto. Questo importo non può essere comunque inferiore al minimo non indennizzabile previsto in polizza.

L'indennizzo sarà effettuato solo dietro presentazione della fattura della riparazione.



COME FUNZIONANO LO SCOPERTO E IL MINIMO?

Esempio di scoperto e minimo in caso di tutela danni da veicoli non assicurati

Somma assicurata: 20.000 euro

Danni a seguito del sinistro: 2.000 euro

Scoperto: 10% (euro 2.000*10%= 200 euro) con un minimo di 250 euro

Parte di danno a carico di Genertel: 1.750 euro

Parte di danno a carico dell'assicurato: 250 euro.

C'È QUALCHE DOVERE A MIO CARICO?

Art. 3.5 - Obblighi a carico dell'assicurato

L'assicurato cede a Genertel i propri diritti nei confronti dei civilmente responsabili²² e in particolare nei confronti del Fondo Garanzia Vittime della Strada.

L'assicurato ha questo obbligo limitatamente:

- ai danni che sono oggetto di questa garanzia;
- all'entità dell'indennizzo che ha ricevuto.

L'assicurato mantiene invece la facoltà di agire verso i responsabili e verso il Fondo di Garanzia Vittime della Strada:

- per quanto non è coperto da questa garanzia;
- per l'eventuale eccedenza rispetto all'indennizzo ricevuto.

L'assicurato deve interrompere i termini di prescrizione nei confronti del Fondo di Garanzia Vittime della Strada fino a che Genertel non paga l'indennizzo. Se non lo fa, rischia di perdere in tutto o in parte il diritto all'indennizzo.



COSA FACCIO IN CASO DI INCIDENTE CON VEICOLO NON ASSICURATO?

Chiama le autorità

- perché intervengano sul luogo dell'incidente e verbalizzino l'accaduto. Solo così avrai la prova di quanto è accaduto e potrai procedere alla riparazione dei danni entro i limiti stabiliti. Compila inoltre il Modulo Blu e fallo firmare alla controparte.

Fai immediatamente denuncia

- invia entro 3 giorni denuncia dell'evento attraverso l'app Genertel+. Per tutti i dettagli consulta la sezione 10.

Se hai inserito in polizza anche la garanzia Assistenza Stradale formula Estesa o Top

- chiama dall'Italia il numero verde 800.99.77.98 o dall'estero uno fra i seguenti numeri +39.02.58.28.67.89 o +39.02.58.24.55.00, Europ Assistance metterà a tua disposizione un mezzo di soccorso per trasportare il veicolo. Per tutti i dettagli vedi la sezione 6A o 6B.

In caso di infortunio conserva tutta la documentazione medica e le ricevute delle spese sostenute.

²¹ Art. 186 "Guida sotto l'influenza dell'alcool" e Art. 187 "Guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti"

²² Art. 1916 "Diritto di surrogazione dell'assicuratore" del Codice Civile

SEZIONE 3.1 > COLLISIONE ANIMALI SELVATICI

La garanzia opera solo se viene acquistata.

> CHE COSA È ASSICURATO?

Art. 3.1.1 - Oggetto dell'assicurazione

Genertel garantisce il costo della riparazione dei danni diretti e materiali subiti dal veicolo assicurato dopo un urto o una collisione con animali selvatici, avvenuti in Italia, su una strada asfaltata aperta al pubblico con il limite della somma assicurata. In autostrada la garanzia opera solo in caso di collisione contro volatili.

Questa garanzia è prestata esclusivamente alla condizione che i danni siano riparati; solo se la riparazione è antieconomica, l'assicurato ha diritto al valore del veicolo al momento dell'evento, così come determinato dall'articolo 10.3 - Calcolo dell'ammontare del danno, con il limite della somma assicurata.

Il danno è indennizzato, nei limiti indicati in contratto, solo se vengono presentati il verbale o il rapporto delle autorità di pubblica sicurezza (Polizia Stradale o equivalente) intervenute sul luogo del sinistro, che devono inequivocabilmente certificare il verificarsi di un evento previsto da questa garanzia.

> CHE COSA NON È ASSICURATO?

Art. 3.1.2 - Eventi non assicurati

La garanzia Collisione animali selvatici non opera per i sinistri determinati da dolo del legittimo conducente, del proprietario o del contraente.

> CI SONO LIMITI DI COPERTURA?

Art. 3.1.3 - Esclusioni

Questa garanzia non opera se il conducente viene sanzionato²³ per non essersi fermato e aver messo in atto tutte le misure necessarie per soccorrere tempestivamente gli animali danneggiati.

Sono esclusi i danni:

- che avvengono quando il conducente non ha la patente di guida prevista dalla legge perché non l'ha mai conseguita, gli è stata ritirata o è scaduta. La garanzia vale però:
 - in caso di patente scaduta se il conducente, entro due mesi dalla data del sinistro, dimostra di averla rinnovata;
 - in caso di patente non ancora conseguita, durante l'esercitazione alla guida se questa avviene nel rispetto del Codice della Strada.
- che avvengono quando il veicolo partecipa a gare o competizioni sportive, incluse le prove ufficiali e le verifiche preliminari e finali previste nel regolamento di gara;
- che avvengono quando il conducente è sanzionabile perché guida sotto l'influenza di alcool, sostanze stupefacenti o psicofarmaci, come stabilito dal Codice della Strada²⁴;
- che avvengono quando il veicolo assicurato non può circolare perché non è in regola da più di due mesi con le norme relative alla revisione;
- che avvengono in conseguenza di terremoti, eruzioni vulcaniche, maremoti, alluvioni, allagamenti.

Art. 3.1.4 - Scoperto e minimo

A carico dell'assicurato rimane lo scoperto indicato in contratto. Questo importo non può essere comunque inferiore al minimo non indennizzabile previsto in polizza. L'indennizzo sarà effettuato solo dietro presentazione della fattura della riparazione.



COME FUNZIONANO LO SCOPERTO E IL MINIMO?

Esempio di scoperto e minimo in caso di collisione con animali selvatici

Somma assicurata 2.000 euro

Danni a seguito del sinistro 1.000 euro

Scoperto 10% (euro 1.000*10%= 100 euro) con un minimo di 150 euro

Parte di danno a carico di Genertel: 850 euro

Parte di danno a carico dell'assicurato: 150 euro.

²³ Art. 189 comma 9 bis "Comportamento in caso di incidente" del Codice della Strada

²⁴ Art. 186 "Guida sotto l'influenza dell'alcool" e Art. 187 "Guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti"



COSA FACCIO IN CASO DI COLLISIONE CON UN ANIMALE SELVATICO?

Chiama le autorità

- perché intervengano sul luogo dell'incidente e verbalizzino l'accaduto. Solo così avrai la prova di quanto è accaduto e potrai procedere alla riparazione dei danni entro i limiti stabiliti.

Fai immediatamente denuncia

- invia entro **3 giorni** denuncia dell'evento corredata dal verbale attraverso l'**app Genertel+**. Per tutti i dettagli consulta la sezione 10.

Se hai inserito in polizza anche la garanzia Assistenza Stradale formula Estesa o Top

- chiama dall'Italia il numero verde **800.99.77.98** o dall'estero uno fra i seguenti numeri **+39.02.58.28.67.89** o **+39.02.58.24.55.00**, Europ Assistance metterà a tua disposizione un mezzo di soccorso per trasportare il veicolo. Per tutti i dettagli vedi la sezione 6A o 6B.

SEZIONE 4 > MINIKASKO ABBIGLIAMENTO

La garanzia opera solo se viene acquistata e solo per **motocicli**.

> CHE COSA È ASSICURATO?

Art. 4.1 - Oggetto dell'assicurazione

Genertel indennizza i danni diretti e materiali causati all'abbigliamento e al casco del conducente del veicolo assicurato, per la sola quota di sua responsabilità, a seguito di una collisione con un altro veicolo a motore identificato.

> CHE COSA NON È ASSICURATO?

Art. 4.2 - Eventi non assicurati

La garanzia Minikasko Abbigliamento non opera per i sinistri determinati da dolo del legittimo conducente, del proprietario o del contraente.

> CI SONO LIMITI DI COPERTURA?

Art. 4.3 - Esclusioni

Sono esclusi i danni:

- a) che avvengono quando il conducente non ha la patente di guida prevista dalla legge perché non l'ha mai conseguita, gli è stata ritirata o è scaduta. La garanzia vale però:
 - in caso di patente scaduta se il conducente, entro due mesi dalla data del sinistro, dimostra di averla rinnovata;
 - in caso di patente non ancora conseguita, durante l'esercitazione alla guida se questa avviene nel rispetto del Codice della Strada.
- b) che avvengono quando il veicolo partecipa a gare o competizioni sportive, incluse le prove ufficiali e le verifiche preliminari e finali previste nel regolamento di gara;
- c) che avvengono quando il conducente è sanzionabile perché guida sotto l'influenza di alcool, sostanze stupefacenti o psicofarmaci, come stabilito dal Codice della Strada²⁵;
- d) che avvengono quando il veicolo assicurato non può circolare perché non è in regola da più di due mesi con le norme relative alla revisione;
- e) che avvengono in conseguenza di terremoti, eruzioni vulcaniche, maremoti, alluvioni, allagamenti;
- f) che avvengono in conseguenza di guerra, invasione, occupazione militare, insurrezione, rivoluzione;
- g) che avvengono in conseguenza dello sviluppo comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o radioattività.



COSA FACCIO IN CASO DI DANNI ALL'ABBIGLIAMENTO?

Fai immediatamente denuncia

- invia entro 3 giorni denuncia dell'evento attraverso l'**app Genertel+**. Per tutti i dettagli consulta l'art. 10.1;
- conserva l'abbigliamento e il casco danneggiati al fine di permettere la valutazione del danno.

²⁵ Art. 186 "Guida sotto l'influenza dell'alcool" e Art. 187 "Guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti"

SEZIONE 5 > ASSISTENZA LEGALE

La garanzia opera solo se viene acquistata.

> CHE COSA È ASSICURATO?

Art. 5.1 - Oggetto dell'assicurazione

Genertel fornisce all'assicurato:

- a) l'**assistenza stragiudiziale e giudiziale** necessaria alla sua tutela **in sede civile**, se durante la circolazione del veicolo assicurato avviene un incidente stradale che provoca all'assicurato un danno materiale e/o fisico documentato. La causa del danno deve essere una delle seguenti:
 - la condotta di un terzo;
 - un'azione compiuta da un terzo;
 - le condizioni della strada.
- b) l'**assistenza giudiziale** se l'assicurato è indagato e/o imputato in un **procedimento penale** per un incidente stradale che avviene durante la circolazione del veicolo assicurato.

In entrambi i casi la garanzia opera per incidenti che avvengono durante il periodo di validità del contratto.

Art. 5.2 - Contenuto dell'assicurazione

Genertel, quando ottiene tutta la documentazione necessaria alla valutazione del caso:

1. svolge lo studio accurato della pratica per stabilire, innanzitutto, se esistono i presupposti giuridici e se la richiesta di risarcimento nei confronti del responsabile civile è fondata.

Se questa fase di studio ha esito positivo, Genertel:

2. anticipa all'assicurato fino a **500 euro** le spese documentate relative:
 - al soccorso del mezzo danneggiato;
 - al ripristino del mezzo danneggiato;
 - al danno fisico subito.

Questo anticipo è unico per ciascun sinistro e l'assicurato deve restituirlo a Genertel se ottiene la liquidazione totale o parziale dei danni da parte del responsabile civile;

3. si attiva nei confronti degli enti preposti se l'incidente accade all'interno dello Spazio Economico Europeo (Consap) o avviene in Italia con una controparte estera (Uci);
4. svolge le attività ritenute necessarie per ottenere nel modo più rapido e in via bonaria il recupero dei danni subiti dall'assicurato. Per farlo si rivolge a consulenti e periti esterni per particolari esigenze tecniche e, quando è necessario, provvede al recupero dei verbali redatti dalle autorità;
5. se la trattativa ha esito sfavorevole, assume a proprio carico, fino all'importo indicato in contratto, le eventuali spese documentate:
 - a) per l'intervento del legale;
 - b) per l'intervento del perito d'ufficio (C.T.U.);
 - c) per l'intervento del consulente tecnico di parte (C.T.P.);
 - d) pagate a favore della controparte.

Genertel non assume a proprio carico il pagamento di multe, ammende, pene pecuniarie.

Le spese legali sono a carico di Genertel sempre e solo nei limiti del massimale di polizza; questo massimale è da intendersi unico quando la garanzia viene attivata sia per la difesa penale dell'assicurato, sia per il recupero del danno in sede civile.

Art. 5.3 - Gestione del sinistro

Le garanzie operano solo per i sinistri per cui gli incarichi a legali e/o periti sono già stati autorizzati da Genertel per ogni stato della controversia e grado di giudizio.

Dopo la denuncia del sinistro, ogni accordo rivolto a chiudere la controversia deve essere prima concordato con Genertel, **in caso contrario l'assicurato risponde di tutte le spese sostenute da Genertel per la gestione della pratica.**

Se non è possibile definire la trattativa in via bonaria, Genertel propone all'assicurato di affidare la pratica a un legale nei seguenti casi:

- **quando le pretese dell'assicurato presentano possibilità di successo;**
- **quando è necessaria la difesa penale.**

L'assicurato può scegliere se farsi assistere dal legale proposto da Genertel o se nominarne uno a sua scelta. L'eventuale nomina di un secondo legale che si affianca al primo non comporta alcuna spesa a carico di Genertel.



L'assicurato deve comunicare per iscritto a Genertel se:

- dopo aver scelto il legale e ricevuto il benestare da Genertel, decide di revocargli il mandato e di nominarne un altro;
- il legale nominato rinuncia al mandato.

In entrambi i casi nella comunicazione vanno indicate le motivazioni che hanno portato alla revoca o alla rinuncia del mandato. Genertel si riserva di valutare se a seguito della sostituzione sussistono ancora i presupposti per affidare la pratica al nuovo legale.

Le spese legali sono a carico di Genertel sempre e solo nei limiti del massimale di polizza (massimale unico anche in caso di intervento di più legali). Genertel richiede però l'invio della parcella con la descrizione dettagliata dell'attività svolta dal legale. L'assicurato non deve effettuare alcun pagamento o anticipo nei confronti del legale che ha scelto.

Il legale incaricato deve aggiornare periodicamente Genertel sullo stato della controversia, anche con l'invio di copia degli atti processuali, e deve includere i propri onorari e le proprie spese nell'importo richiesto al responsabile civile.

Genertel non è responsabile dell'operato di legali e periti.

Art. 5.4 - Anticipi sulle spese civili e penali

Genertel non paga alcun acconto per diritti, onorari e spese al legale incaricato, ma anticipa, entro il massimale di polizza e dopo che è stata presentata la documentazione delle spese:

- le spese borsuali relative alla sola fase giudiziale;
- le eventuali spese sostenute per le perizie precedentemente autorizzate da Genertel, relative a consulenze tecniche.

Gli onorari del legale possono essere liquidati solo a conclusione del primo grado di giudizio.

Art. 5.5.1 - Esiti della vertenza e recupero delle spese in sede civile

Esito favorevole della fase giudiziale o stragiudiziale

Se l'assicurato ottiene dalla controparte il pagamento parziale o totale del danno che ha subito, tutte le somme che gli sono state pagate o che ha recuperato a titolo di capitale e interessi rimangono a lui, mentre quelle pagate a titolo di spese e onorari vanno al legale. Di conseguenza Genertel non deve pagare alcuna somma integrativa in favore del legale, che deve sempre includere i suoi onorari nella richiesta danni rivolta alla controparte. Se la controversia ha esito favorevole, il legale incaricato o l'assicurato devono restituire le somme che Genertel ha anticipato a titolo di spese borsuali e peritali (perizie d'ufficio o di parte), recuperate dalla controparte responsabile.

Quando, nonostante l'esito favorevole della controversia, è di fatto impossibile recuperare quanto dovuto dalla controparte (casi di insolvenza delle spese), onorari e spese del legale vengono rimborsati sulla base della sentenza del giudice o, se il giudice non ha indicato nella sentenza l'importo da rimborsare al legale o ha compensato le spese legali tra le parti, sulla base dei valori medi previsti dalle norme sulla determinazione dei compensi in vigore al momento della loro liquidazione. Quando l'accordo per chiudere la controversia non prevede il riconoscimento delle spese legali, Genertel, se preventivamente informata, valuta l'eventuale liquidazione degli onorari calcolati come sopra indicato.

Esito sfavorevole della fase stragiudiziale

Se non viene concesso il benestare alla fase giudiziale e la fase stragiudiziale ha un esito sfavorevole, gli onorari e le spese del legale incaricato restano a carico di Genertel e vengono calcolati sulla base dei valori medi previsti dalle norme sulla determinazione dei compensi in vigore al momento della loro liquidazione, con il limite massimo di **1.000 euro**. Nessun rimborso delle spese legali è invece dovuto se alla fase stragiudiziale segue quella giudiziale.

Esito sfavorevole della fase giudiziale

Se la fase giudiziale ha esito negativo, le spese legali e quelle per le perizie che devono essere pagate alla controparte vengono liquidate in base alla sentenza. Quelle da rimborsare al legale incaricato vengono invece calcolate secondo i valori medi previsti dalle norme sulla determinazione dei compensi in vigore al momento della loro liquidazione. In ogni caso le spese vengono pagate entro il massimale di polizza. Le spese legali e quelle relative alle

perizie vengono rimborsate alla fine della causa, sulla base della parcella che deve essere compilata in dettaglio, intestata all'assicurato e presentata a Genertel.

Procedimento di mediazione

Quando viene attivato un procedimento di mediazione, il legale nominato anticipa le spese di mediazione ed è suo onere recuperare le stesse, assieme ai suoi onorari, al momento dell'accordo conciliativo. Se l'assicurato e il legale nominato non accolgono la proposta presentata dal mediatore alla fine del procedimento e la stessa viene poi confermata dal giudice nominato nel successivo procedimento giudiziale, Genertel non deve corrispondere onorari e spese legali per la fase di mediazione.

Se la mediazione ha esito negativo e viene quindi proposta la causa, le spese e il compenso del legale relativi alla mediazione devono essere richiesti alla controparte. Resta valido che, se il giudice non ha indicato nella sentenza l'importo da rimborsare al legale, Genertel risponde solo delle spese e non degli onorari.

Art. 5.5.2 Procedimento penale e liquidazione delle spese

Il difensore deve aggiornare periodicamente Genertel su ogni stato e grado del procedimento penale, e informarla per tempo del rinvio a giudizio dell'assicurato.

Alla fine del procedimento penale il difensore deve inviare a Genertel una copia della sentenza o del decreto del giudice. Genertel provvede a liquidare gli onorari del penalista dopo aver visto la nota spese intestata all'assicurato redatta secondo i valori medi previsti dalle norme in vigore in materia di determinazione dei compensi al momento della loro liquidazione, e in ogni caso entro il massimale di polizza.

Tale massimale comprende gli oneri fiscali, previdenziali e le eventuali spese di perizia sostenute. Il penalista può affidarsi ai professionisti fiduciari di Genertel per consulenze e/o perizie. Gli onorari dei consulenti vengono in ogni caso detratti dal massimale previsto dalla polizza.



COSA FACCIO IN CASO DI NECESSITÀ?

Invia immediatamente la denuncia via email all'indirizzo assistenzalegale@genertel.it insieme a tutti gli atti o documenti necessari alla valutazione della pratica. Scarica il modulo di richiesta dal sito www.genertel.it. Per tutti i dettagli sui contenuti della denuncia vedi l'art. 10.5.

> CHE COSA NON È ASSICURATO?

Art. 5.6 - Eventi non assicurati

La garanzia Assistenza Legale non opera in caso di violazioni civili o penali che derivano da dolo dell'assicurato o dalla sua partecipazione a tumulti popolari, atti di vandalismo o risse.

> CI SONO LIMITI DI COPERTURA?

Art. 5.7 - Esclusioni

La garanzia Assistenza Legale non opera:

- a) se la controparte promuove un'azione civile nei confronti dell'assicurato;
- b) in caso di controversie tra il conducente e i suoi trasportati, parenti o affini fino al 3° grado, o i suoi dipendenti o incaricati;
- c) in caso di controversie relative a sanzioni amministrative per violazione del Codice della Strada (ad esempio ricorsi a multe o ammende);
- d) in caso di costituzione di parte civile;
- e) per il dissequestro del veicolo assicurato;
- f) in caso di difetti di fabbricazione del veicolo.
- g) per i sinistri che avvengono quando il conducente non ha la patente di guida prevista dalla legge perché non l'ha mai conseguita, gli è stata ritirata o è scaduta; la garanzia vale però:
 - in caso di patente scaduta se il conducente, entro due mesi dalla data del sinistro, dimostra di averla rinnovata;
 - in caso di patente non ancora conseguita, durante l'esercitazione alla guida se questa avviene nel rispetto del Codice della Strada.
- h) per i sinistri che avvengono quando il conducente è sanzionabile perché guida sotto l'influenza di alcool, sostanze stupefacenti o psicofarmaci, come stabilito dal Codice della Strada²⁶;
- i) quando Genertel è anche assicuratore della controparte responsabile o deve indennizzare il danno patito dal cliente (come accade ad esempio se viene attivata la garanzia Infortuni

²⁶ Art. 186 "Guida sotto l'influenza dell'alcool" e Art. 187 "Guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti"



- del Conducente);
- l) quando l'incidente è disciplinato dalla procedura di risarcimento diretto²⁷;
 - m) se la controversia nasce per ottenere un indennizzo minore o uguale a 300 euro;
 - n) per i sinistri che avvengono quando il veicolo partecipa a gare o competizioni sportive, incluse le prove ufficiali e le verifiche preliminari e finali previste nel regolamento di gara;
 - o) in caso di controversie legate a rapporti contrattuali (ad esempio: danni causati dal benzinaio, danni subiti a bordo di un traghetto, ecc.).

COSA ACCADE IN CASO DI DISACCORDO SULLA GESTIONE DEL SINISTRO?

Art. 5.8 - Arbitrato

Se l'assicurato non concorda con Genertel sulla gestione del sinistro, può chiedere che venga avviata una procedura arbitrale per valutare se il parere espresso da Genertel è corretto.

Le spese di arbitrato sono a carico della parte perdente. In ogni caso, se l'assicurato vuole avviare una controversia contro terzi e la sua azione ha esito favorevole in tutto o in parte, ha diritto al rimborso delle spese legali che restano a suo carico, **calcolate sulla base dei valori medi previsti** dalle norme sulla determinazione dei compensi in vigore al momento della loro liquidazione, entro il massimale previsto dal contratto, anche se Genertel all'inizio ha espresso un parere non favorevole.

SEZIONE 6A > ASSISTENZA STRADALE ESTESA

La garanzia opera solo se viene acquistata.

> CHE COSA È ASSICURATO?

Art. 6A. 1 - Prestazioni

Genertel eroga le prestazioni sotto indicate tramite Europ Assistance Italia S.p.A. (d'ora in poi Europ Assistance) al massimo una volta per ogni sinistro. Nel corso del contratto l'assistenza viene fornita non più di due volte per ciascun tipo di prestazione, alle condizioni descritte sotto.

Art. 6A. 1.1 - Soccorso stradale

Se a seguito di guasto, incidente, incendio, furto parziale o ritrovamento dopo un furto il veicolo rimane fermo e non è in condizioni di spostarsi autonomamente, l'assicurato deve contattare telefonicamente Europ Assistance e chiedere l'invio di un mezzo di soccorso stradale per il traino del veicolo dal luogo in cui si è fermato al più vicino punto di assistenza della casa costruttrice. Se ciò è impossibile o antieconomico, il veicolo viene portato all'officina più vicina. Se tecnicamente possibile possono essere effettuati sul posto piccoli interventi di riparazione per consentire al veicolo di riprendere la marcia autonomamente, ma solo se il tempo necessario alla loro esecuzione non supera i 30 minuti.

Le spese relative al soccorso stradale sono a carico di Genertel fino a un massimo di **200 euro per sinistro**.

Art. 6A. 1.2 - Depannage

Se il veicolo rimane fermo e non è in grado di spostarsi per una delle seguenti cause:

- foratura degli pneumatici (dovuta a un evento fortuito);
- esaurimento della batteria;
- mancato avviamento in genere;

l'assicurato deve telefonare a Europ Assistance e chiedere l'invio di un mezzo di soccorso stradale che effettuerà la riparazione sul posto, se questa è possibile.

Le spese relative al soccorso sono a carico di Genertel se la sede del fornitore si trova entro **20 chilometri dal luogo del fermo**. In caso contrario, si interviene con il soccorso stradale come descritto nell'art. 6A1.1.

Art. 6A. 1.3 - Spese d'albergo

Se dopo un sinistro il veicolo rimane immobilizzato e l'assicurato è costretto a sostare fuori casa per almeno una notte, Europ Assistance cerca e prenota un albergo.

Genertel tiene a proprio carico il costo del pernottamento e della prima colazione fino a un **massimo di 300 euro complessivi** per tutte le persone coinvolte nello stesso sinistro (assicurato e trasportati).

²⁷ Art. 149 "Procedura di risarcimento diretto" del Codice delle Assicurazioni Private

La prestazione è fornita quando il sinistro avviene a oltre 50 km dal comune di residenza dell'assicurato.

> **CHE COSA NON È ASSICURATO?**

Art. 6A. 2 - Eventi non assicurati

Le prestazioni non operano per i sinistri determinati da dolo del legittimo conducente, del proprietario o del contraente.

> **CI SONO LIMITI DI COPERTURA?**

Art. 6A. 3 - Esclusioni

Le prestazioni non operano per i sinistri:

- che avvengono quando il conducente non ha la patente di guida prevista dalla legge perché non l'ha mai conseguita, gli è stata ritirata o è scaduta; la garanzia vale però durante l'esercitazione alla guida se questa avviene nel rispetto del Codice della Strada;
- che avvengono quando il veicolo partecipa a gare o competizioni sportive, incluse le prove ufficiali e le verifiche preliminari e finali previste nel regolamento di gara;
- che avvengono quando il conducente è sanzionabile perché guida sotto l'influenza di alcool, sostanze stupefacenti o psicofarmaci, come stabilito dal Codice della Strada²⁸;
- che avvengono quando il veicolo assicurato non può circolare perché non è in regola da più di due mesi con le norme relative alla revisione;
- che avvengono in conseguenza di terremoti, eruzioni vulcaniche, maremoti, alluvioni, allagamenti o in conseguenza di atti di guerra, invasione, occupazione militare, insurrezione, rivoluzione, confisca o requisizione o in conseguenza di sviluppo, comunque in corso, di attività nucleari o radioattive.

Sono escluse dalla prestazione le spese per i pezzi di ricambio ed ogni altra spesa di riparazione.

Sono inoltre escluse:

per gli artt. **6A.1.1 - Soccorso stradale** e **6A.1.2 - Depannage**

- le spese relative all'intervento di mezzi eccezionali indispensabili per il recupero del veicolo;
- le spese per il traino, se il veicolo subisce l'incidente o il guasto durante la circolazione al di fuori della rete stradale pubblica o di aree ad essa equivalenti (come, per esempio, percorsi fuoristrada).



COSA FACCIO IN CASO DI NECESSITÀ?

- chiama dall'Italia il numero verde **800.99.77.98** o dall'estero uno fra i seguenti numeri **+39.02.58.28.67.89** o **+39.02.58.24.55.00**;
- comunica il tipo di assistenza di cui hai bisogno;
- fornisci i tuoi dati: cognome, nome, recapito telefonico e luogo in cui ti trovi.

Europ Assistance è operativa 24 ore su 24!

SEZIONE 6B > ASSISTENZA STRADALE TOP

La garanzia opera solo se viene acquistata.

> **CHE COSA È ASSICURATO?**

Art. 6B. 1 - Prestazioni

Genertel eroga le prestazioni sotto indicate tramite Europ Assistance Italia S.p.A. (d'ora in poi Europ Assistance), al massimo una volta per ogni sinistro. Nel corso del contratto l'assistenza viene fornita non più di due volte per ciascun tipo di prestazione, alle condizioni descritte sotto.

Art. 6B. 1.1 - Soccorso stradale

Se dopo un guasto, incidente, incendio, furto parziale o ritrovamento dopo un furto, il veicolo rimane fermo e non è in condizioni di spostarsi autonomamente, l'assicurato deve contattare telefonicamente Europ Assistance e chiedere l'invio di un mezzo di soccorso stradale per il traino del veicolo dal luogo in cui si è fermato al più vicino punto di assistenza della casa costruttrice. Se ciò è impossibile o antieconomico, il veicolo viene portato all'officina più vicina. Se tecnicamente possibile possono essere effettuati sul posto piccoli interventi di

²⁸ Art. 186 "Guida sotto l'influenza dell'alcool" e Art. 187 "Guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti"



riparazione per consentire al veicolo di riprendere la marcia autonomamente, ma solo se il tempo necessario alla loro esecuzione non supera i 30 minuti.

Le spese relative al soccorso stradale sono a carico di Genertel fino a un massimo di **500 euro** per sinistro.

Art. 6B. 1.2 - Depannage

Se il veicolo rimane fermo e non è in condizioni di spostarsi per una delle seguenti cause:

- foratura degli pneumatici (dovuta a un evento fortuito);
- esaurimento della batteria;
- mancato avviamento in genere;

l'assicurato deve telefonare a Europ Assistance e chiedere l'invio di un mezzo di soccorso stradale che effettuerà la riparazione sul posto, se questa è possibile.

Le spese relative al soccorso sono a carico di Genertel se la sede del fornitore si trova entro **20 chilometri** dal luogo del fermo. In caso contrario, si interviene con il soccorso stradale come descritto nell'art. 6B.1.1.

Art. 6B. 1.3 - Taxi per il recupero del veicolo

Se dopo un sinistro l'assicurato necessita di un mezzo per il ritiro del veicolo assicurato presso l'officina che ha effettuato la riparazione, Europ Assistance mette a disposizione un taxi con un massimo di **150 euro** per sinistro.

Art. 6B. 1.4 - Spese d'albergo

Se dopo un sinistro il veicolo rimane immobilizzato e l'assicurato è costretto a sostare fuori casa per almeno una notte, Europ Assistance cerca e prenota un albergo.

Genertel tiene a proprio carico il costo del pernottamento e della prima colazione fino a un **massimo di 300 euro** complessivi per tutte le persone coinvolte nello stesso sinistro (assicurato e trasportati).

La prestazione è fornita quando il sinistro avviene a oltre 50 km dal comune di residenza dell'assicurato.

Art. 6B. 1.5 - Rientro sanitario

Se l'assicurato subisce un infortunio a causa di un incidente stradale in cui è coinvolto il veicolo assicurato e, a seguito di ciò, le sue condizioni (accertate dai medici di Europ Assistance) rendono necessario il suo trasporto in un ospedale attrezzato in Italia o alla sua residenza in Italia, Europ Assistance provvede a effettuare il trasporto con il mezzo che i propri medici ritengono più idoneo alle condizioni dell'assicurato.

Le forme di trasporto possibili sono:

- aereo sanitario (solo per sinistri che si verificano nei paesi europei);
- aereo di linea classe economica, eventualmente in barella;
- treno prima classe e, se necessario, il vagone letto;
- autoambulanza (senza limiti di chilometraggio).

Le condizioni dell'assicurato devono essere accertate tramite contatti diretti, e/o con altri mezzi di telecomunicazione, tra i medici di Europ Assistance e il medico curante sul posto.

Europ Assistance organizza interamente il trasporto e Genertel tiene a proprio carico i relativi costi, inclusa l'assistenza medica o infermieristica durante il viaggio, se è ritenuta necessaria dai medici di Europ Assistance.

Se Genertel provvede al rientro dell'assicurato a proprie spese, ha il diritto di richiederli l'eventuale biglietto (aereo, ferroviario, ecc.) non utilizzato.

La prestazione non viene erogata per infermità o lesioni che a giudizio dei medici di Europ Assistance possono essere curate sul posto o che non impediscono all'assicurato di proseguire il viaggio.

La prestazione non opera inoltre se le dimissioni avvengono contro il parere dei sanitari che hanno in cura l'assicurato.

Art. 6B. 1.6 - Viaggio di un familiare

Se a seguito di infortunio causato da un incidente stradale l'assicurato necessita di un ricovero in un istituto di cura per un periodo superiore a **7 giorni**, Europ Assistance mette a disposizione di un componente della famiglia residente in Italia un biglietto di andata e ritorno aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe), per consentirgli di raggiungere l'assicurato ricoverato. Genertel tiene a proprio carico la relativa spesa. **Non sono rimborsate le spese di soggiorno del familiare.**

Art. 6B. 1.7 - Interprete a disposizione all'estero

Se l'assicurato ha bisogno di un interprete in uno dei seguenti casi:

- fermo, arresto o minaccia d'arresto in seguito a incidente;
- infortunio causato da incidente stradale;

Europ Assistance provvede a inviare l'interprete e Genertel tiene a proprio carico il suo onorario fino a un massimo di 8 ore lavorative per sinistro.

Art. 6B. 1.8 - Rientro dei passeggeri/prosecuzione del viaggio

In caso di furto del veicolo, o se il veicolo rimane immobilizzato in Italia per almeno 24 ore, o all'estero per almeno 2 giorni a causa di uno dei seguenti eventi:

- incendio;
- guasto;
- incidente;
- furto tentato o parziale;

Europ Assistance mette l'assicurato in condizione di continuare il viaggio fino al luogo di destinazione, oppure di rientrare al luogo di residenza in Italia.

L'immobilizzazione del veicolo deve essere certificata dall'officina incaricata della riparazione o dal soccorritore. Per il rientro o la prosecuzione del viaggio, Europ Assistance mette a disposizione dell'assicurato una delle seguenti opzioni:

- un biglietto aereo di classe economica o ferroviario di prima classe;
- un'autovettura senza autista di 1.200 di cilindrata, nel rispetto delle condizioni richieste dal noleggiatore.

Genertel tiene a proprio carico le relative spese fino a un massimo di **1.000 euro** per sinistro complessivamente per tutte le persone a bordo del veicolo. La prestazione opera solo se il sinistro si verifica al di fuori del comune di residenza dell'assicurato.



COSA FACCIO IN CASO DI NECESSITÀ?

1. chiama dall'Italia il numero verde **800.99.77.98** o dall'estero uno fra i seguenti numeri **+39.02.58.28.67.89** o **+39.02.58.24.55.00**;
2. comunica il tipo di assistenza di cui hai bisogno;
3. fornisci i tuoi dati: cognome, nome, recapito telefonico e luogo in cui ti trovi.

Europ Assistance è operativa 24 ore su 24!

Art. 6B. 1.9 - Viaggio per il recupero del veicolo

Se il veicolo viene riparato dopo essere stato immobilizzato, per almeno 36 ore (in Italia), o per almeno 4 giorni (all'estero) a seguito di uno dei seguenti eventi:

- incendio
- guasto
- incidente
- furto tentato o parziale.

o viene ritrovato dopo un furto, Europ Assistance mette l'assicurato in condizione di recuperarlo.

L'immobilizzazione del veicolo deve essere certificata dall'officina incaricata della riparazione o dal soccorritore.

In caso di furto, la prestazione viene fornita solo se il veicolo viene ritrovato nel medesimo paese in cui è stato rubato.

Per il recupero del veicolo, Europ Assistance mette a disposizione dell'assicurato un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) di sola andata e Genertel tiene a proprio carico il relativo costo.

La prestazione opera solo se il sinistro si verifica al di fuori del comune di residenza dell'assicurato.

> **CHE COSA NON È ASSICURATO?**

Art. 6B. 2 - Eventi non assicurati

Le prestazioni non operano per i sinistri determinati da dolo del legittimo conducente, del proprietario o del contraente.



> CI SONO LIMITI DI COPERTURA?

Art. 6B. 3 - Esclusioni

Le prestazioni non operano per i sinistri:

- che avvengono quando il conducente non ha la patente di guida prevista dalla legge perché non l'ha mai conseguita, gli è stata ritirata o è scaduta; la garanzia vale però durante l'esercitazione alla guida se questa avviene nel rispetto del Codice della Strada;
- che avvengono quando il veicolo partecipa a gare o competizioni sportive, incluse le prove ufficiali e le verifiche preliminari e finali previste nel regolamento di gara;
- che avvengono quando il conducente è sanzionabile perché guida sotto l'influenza di alcool, sostanze stupefacenti o psicofarmaci, come stabilito dal Codice della Strada²⁹;
- che avvengono quando il veicolo assicurato non può circolare perché non è in regola da più di due mesi con le norme relative alla revisione;
- che avvengono in conseguenza di terremoti, eruzioni vulcaniche, maremoti, alluvioni, allagamenti o in conseguenza di atti di guerra, invasione, occupazione militare, insurrezione, rivoluzione, confisca o requisizione o in conseguenza di sviluppo, comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o radioattività.

Sono escluse dalla prestazione le spese per i pezzi di ricambio ed ogni altra spesa di riparazione.

Sono inoltre escluse:

per gli artt. **6B.1.1 - Soccorso stradale** e **6B.1.2 - Depannage**

- le spese relative all'intervento di mezzi eccezionali indispensabili per il recupero del veicolo;
- le spese per il traino, se il veicolo subisce l'incidente o il guasto durante la circolazione al di fuori della rete stradale pubblica o di aree ad essa equivalenti (come, per esempio, percorsi fuoristrada).

SEZIONE 6C > ASSISTENZA IN MOBILITÀ

La garanzia opera solo se viene acquistata e solo per **motocicli**.

> CHE COSA È ASSICURATO?

Art. 6C.1 - Prestazioni

Genertel eroga le prestazioni sottoindicate tramite Europ Assistance Italia S.p.A., d'ora in poi Europ Assistance. Nel corso del contratto l'assistenza viene fornita non più di due volte per ciascun tipo di prestazione, alle condizioni descritte sotto. Le prestazioni possono essere richieste dall'assicurato limitatamente alla circolazione in aree pubbliche e in quelle equiparate.

Le prestazioni di seguito elencate sono erogate solo durante l'utilizzo della bicicletta di proprietà dell'assicurato (elettrica/muscolare).

Art. 6C.1.1 - Trasporto bicicletta

Se la bicicletta è immobilizzata per un guasto o un incidente e non può essere spostata autonomamente, le spese relative al trasporto sono a carico di Genertel fino a un massimo di **20 km** tra andata e ritorno dal luogo del fermo. L'assicurato contatta Europ Assistance e viene inviato un mezzo di soccorso che trasporta la bicicletta dal luogo dell'immobilizzo al luogo in cui l'assicurato domicilia/risiede/lavora. Il mezzo di soccorso può intervenire solo se la bicicletta si trova sulla rete stradale pubblica o su aree a essa equivalenti.

Art. 6C.1.2 - Taxi a seguito trasporto bicicletta

Se la bicicletta è immobilizzata per un guasto o un incidente, Genertel tiene a proprio carico i costi del rientro o della prosecuzione dello spostamento dell'assicurato fino a un **massimo di 30 euro**.

L'assicurato contatta Europ Assistance che lo fa rientrare al luogo in cui domicilia/risiede/lavora o lo mette nelle condizioni di proseguire lo spostamento, fornendo un taxi.

Le prestazioni di seguito elencate sono erogate a seguito di incidente che provoca all'assicurato un infortunio durante l'utilizzo della bicicletta o del monopattino elettrico, dei mezzi di micro-mobilità sia di proprietà dell'assicurato che in sharing o noleggio o a piedi.

²⁹ Art. 186 "Guida sotto l'influenza dell'alcool" e Art. 187 "Guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti"

Nel caso in cui l'assicurato subisca l'infortunio a piedi e/o stia utilizzando un mezzo di micro-mobilità sarà necessario l'intervento delle autorità competenti (vigili, polizia, ambulanza, etc.).

Art. 6C.1.3 – Consulenza Medica

Se l'assicurato ha un incidente che gli provoca un infortunio mentre usa la bicicletta, il monopattino elettrico, i mezzi di micro-mobilità o a piedi e ha bisogno di valutare il suo stato di salute, l'assicurato contatta Europ Assistance. Europ Assistance mette a disposizione i suoi medici per un parere medico telefonico.

I medici usano le informazioni che vengono date dall'assicurato per valutare il suo stato di salute.

Questo parere non è una diagnosi.

Questa prestazione può essere richiesta 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

Art. 6C.1.4 – Invio di un medico o di una autoambulanza

Se dopo aver avuto una Consulenza Medica (Art. 6C.1.3 - Consulenza Medica) l'assicurato ha bisogno di una visita medica, contatta Europ Assistance. Europ Assistance manda nel luogo in cui l'assicurato domicilia/risiede un medico scelto e convenzionato.

Se nessun medico può intervenire personalmente, Europ Assistance trasporta l'assicurato in autoambulanza verso il centro medico più vicino e specializzato purché si trovi entro **100 km** di percorrenza.

Questa non è una prestazione in emergenza; in tal caso chiamare il 112/118.

L'orario per l'erogazione della prestazione è il seguente:

- da lunedì a venerdì, dalle ore 20 alle ore 8,
- il sabato, la domenica e nei giorni festivi, 24 ore su 24.

Art. 6C.1.5 – Trasporto in ambulanza per rientro al domicilio

Se l'assicurato ha un incidente che gli provoca un infortunio mentre usa la bicicletta, il monopattino elettrico, i mezzi di micro-mobilità o a piedi, e dopo che si è recato in un centro medico/Pronto Soccorso ha bisogno del trasporto in ambulanza per il rientro al domicilio/residenza, contatta Europ Assistance.

I medici di Europ Assistance insieme al medico sul posto decidono se l'assicurato può rientrare nel luogo in cui domicilia/risiede. La decisione definitiva è comunque quella presa dai medici di Europ Assistance.

Europ Assistance organizza e Genertel tiene a proprio carico i costi del trasporto in ambulanza per il rientro al domicilio/residenza, entro un limite di **100 km**.

Europ Assistance fornisce anche l'assistenza medica o infermieristica durante il trasporto, se i suoi medici lo ritengono necessario.

Art. 6C.1.6 – Taxi per un familiare

Se a seguito di infortunio per incidente avvenuto durante l'uso della bicicletta, del monopattino elettrico, dei mezzi di micro-mobilità o a piedi, l'assicurato ha la necessità che un suo familiare lo raggiunga al Pronto Soccorso, Europ Assistance mette a disposizione un taxi per farlo raggiungere dal suo familiare.

Genertel tiene a proprio carico i costi del taxi fino a un importo **massimo di 30 euro**.

In caso di sinistro l'assicurato deve fornire a Europ Assistance il certificato di Pronto Soccorso attestante l'infortunio.

Art. 6C.1.7 – Invio di un fisioterapista

Se l'assicurato ha un incidente che gli provoca un infortunio mentre usa la bicicletta, il monopattino elettrico, i mezzi di micro-mobilità o a piedi e durante il periodo di convalescenza ha bisogno di un fisioterapista, contatta Europ Assistance. Europ Assistance manda un fisioterapista nel luogo in cui l'assicurato domicilia/risiede. Genertel tiene a proprio carico l'onorario del fisioterapista fino a un massimo di **6 sedute**.

Nel caso in cui l'incidente avvenga mentre sei a piedi e/o stai utilizzando un mezzo di micro-mobilità sarà inoltre necessario che sia intervenuta sul posto una autorità competente (polizia, vigili, ambulanza, etc.).



In caso di sinistro l'assicurato deve fornire a Europ Assistance il certificato di Pronto Soccorso o del medico specialista, attestante la diagnosi per la quale viene richiesto l'intervento del fisioterapista.

Art. 6C.1.8 – Assistenza Domiciliare (colf, pet sitter e baby-sitter)

Se a seguito di infortunio per incidente avvenuto durante l'uso della bicicletta, del monopattino elettrico, dei mezzi di micro-mobilità o a piedi, l'assicurato non può svolgere attività connesse alla normale vita familiare quotidiana, Europ Assistance garantisce l'invio di personale di servizio per l'esecuzione di attività connesse con lo svolgimento della vita familiare quotidiana come collaborazione familiare (colf), sorveglianza minori (baby-sitter) e pet sitter.

Europ Assistance, accertata la necessità della prestazione, provvede a organizzare l'invio al domicilio/residenza del personale per un massimo di **6 ore** lavorative complessive fino a un massimo di **3 giorni continuativi e non frazionabili** post-infortunio. Nel caso in cui l'incidente avvenga mentre sei a piedi e/o stai utilizzando un mezzo di micro-mobilità sarà inoltre necessario che sia intervenuta sul posto una autorità competente (polizia, vigili, ambulanza, etc.). Potrà essere richiesto il certificato di pronto soccorso o il verbale delle Autorità competenti.

> CHE COSA NON È ASSICURATO?

Art. 6C.2 - Eventi non assicurati

La garanzia **non opera** se il danno si verifica:

- durante le **attività professionali**;
- durante la pratica di **attività sportive** svolte a titolo **non amatoriale**. Sono esclusi anche i danni che derivano dalla pratica dell'escursionismo e di qualsiasi **attività sportiva svolta a qualsiasi titolo all'interno di specifici impianti attrezzati** in tal senso;
- durante la pratica di sport estremi con l'uso della Bicicletta, monopattino elettrico e/o mezzi di micro-mobilità (a titolo esemplificativo Freeride, Slopestyle Downhill);
- durante la circolazione in parcheggi, giardini privati o aree aeroportuali;
- durante la partecipazione a **gare o competizioni sportive**;
- con **dolo** dell'assicurato.

> CI SONO LIMITI DI COPERTURA?

Art. 6C.3 - Esclusioni

La garanzia **non opera per i sinistri**:

- a) che avvengono quando l'assicurato guida un veicolo **senza l'abilitazione** prevista dalla legge;
- b) che avvengono quando la conduzione del mezzo **non avviene secondo le disposizioni di legge** in vigore al momento del sinistro;
- c) che avvengono quando il conducente del mezzo non indossa un casco;
- d) che avvengono quando il conducente è sanzionabile perché guida sotto l'influenza di **alcol, stupefacenti o sostanze che agiscono sulle funzioni psichiche** (come a esempio gli psicofarmaci), come stabilito dal Codice della Strada;
- e) che avvengono quando il conducente non è in possesso dei **requisiti psico-fisici** necessari per la guida a norma delle disposizioni di legge;
- f) che derivano dalla proprietà e/o uso di animali;
- g) che avvengono in conseguenza di **terremoti, eruzioni vulcaniche, maremoti, alluvioni, allagamenti**.

SEZIONE 7 > INFORTUNI DEL CONDUCENTE

La garanzia opera solo se viene acquistata.

> CHE COSA È ASSICURATO?

Art. 7.1 - Oggetto dell'assicurazione

Genertel indennizza, nei limiti stabiliti in contratto, gli infortuni subiti dal legittimo conducente del veicolo assicurato a seguito di un incidente stradale con colpa. La garanzia opera anche se il conducente non causa l'incidente ma, pur agendo nelle sedi competenti, non ottiene alcun risarcimento.

Se l'incidente avviene in concorso di colpa e il conducente ottiene il risarcimento di parte del danno dalla controparte, l'indennizzo viene corrisposto solo per la quota di responsabilità del conducente assicurato.

Art. 7.2 - Rimborso spese di cura

Genetel indennizza fino all'importo indicato in contratto le spese di cura sostenute per:

- onorari dei chirurghi e dell'équipe operatoria;
- uso della sala operatoria;
- rette di degenza in istituti di cura;
- medicinali prescritti dal medico curante;
- onorari dei medici;
- accertamenti diagnostici;
- cure fisioterapiche e rieducative;
- applicazione di apparecchi tutori;
- cure di carattere estetico conseguenti l'infortunio.

Art. 7.3 - Rimborso spese di viaggio per raggiungere un centro di alta specializzazione

Genetel indennizza le **spese di viaggio** (andata e ritorno) che l'assicurato sostiene per raggiungere un centro ospedaliero o un istituto di cura di alta specializzazione situato a più di 50 km dalla residenza dell'assicurato, fino a un massimo di **500 euro**. Sono escluse le eventuali spese di pernottamento e pasti.

Se tra la data di partenza e quella indicata nella documentazione medica risultano trascorsi più di 3 giorni, le spese di viaggio non vengono considerate pertinenti e quindi non vengono rimborsate. Se l'assicurato si reca presso il centro prescelto con propri mezzi viene riconosciuta una diaria chilometrica pari a **1 euro/Km** fino a un **massimo di 500 euro**. Per il calcolo della distanza viene preso in considerazione il percorso stradale più breve.

Art. 7.4 - Diaria per ricovero

Se l'infortunio subito dal conducente richiede il ricovero ospedaliero, Genetel corrisponde l'indennità giornaliera indicata in contratto per ciascun giorno di ricovero fino a un **massimo di 30 giorni**. Il giorno di dimissione non viene conteggiato e sono esclusi i ricoveri diurni (day hospital).

Art. 7.5 - Diaria da ingessatura

Se l'infortunio subito dal conducente richiede l'ingessatura, Genetel corrisponde l'indennità giornaliera per un importo pari a quello indicato in contratto per la diaria da ricovero fino a un **massimo di 30 giorni**. La diaria si calcola a partire dal giorno di applicazione dell'ingessatura fino al giorno di rimozione. L'applicazione e la rimozione devono essere certificate da un medico. Se l'infortunio determina anche il ricovero ospedaliero, la diaria da ingessatura è calcolata a partire dal giorno di dimissione ospedaliera fino al **limite massimo complessivo di 30 giorni**.

Art. 7.6 - Invalità permanente

Se l'infortunio del conducente ha come conseguenza una invalidità permanente, Genetel paga un'indennità calcolata sulla somma indicata in contratto, in proporzione al grado di invalidità accertato. Non è previsto alcun indennizzo in caso di invalidità permanente inferiore o uguale al 5%. Se l'invalidità permanente supera il 5% viene corrisposto l'indennizzo solo per la parte che supera questa soglia.

L'invalidità deve verificarsi entro un anno dal giorno nel quale l'infortunio è avvenuto.



COME FUNZIONA L'INDENNIZZO IN CASO DI INVALIDITÀ PERMANENTE?

Esempio di calcolo dell'indennizzo in caso di invalidità permanente

Somma assicurata per invalidità permanente: 50.000 euro

Invalidità permanente accertata: 15%

Percentuale di invalidità non indennizzabile: 5%

Invalidità permanente al netto della franchigia assoluta: 10% (15%-5%)

Indennizzo per invalidità permanente: 5.000 euro (euro 50.000 x 10%)

Art. 7.7 - Decesso

Se l'infortunio ha come conseguenza il decesso del conducente e questo si verifica entro un



anno dal giorno del sinistro, Genertel paga agli eredi la somma assicurata eventualmente ridotta di quanto già versato a titolo di invalidità permanente.

Tutte le spese devono essere documentate. Conserva tutte le ricevute e la documentazione medica.

Genertel provvede al pagamento di quanto dovuto solo su presentazione dei **giustificativi di spesa in originale** (ad esempio ricevute, fatture, biglietti aerei ecc.) che attestano l'effettivo pagamento e di tutta la **documentazione medica**.



Art. 7.8 - Massimali

La garanzia è prestata **nei limiti del massimale indicato in contratto**. Se viene stipulata con Genertel anche la garanzia Diaria per infortunio del conducente, i massimali relativi alle diarie si possono sommare.

EVENTUALI PREESISTENTI PATOLOGIE POSSONO INFLUIRE SULL'INDENNIZZO?

Art. 7.9 - Criteri di indennizzabilità

Genertel riconosce l'indennità per le conseguenze dirette ed esclusive dell'infortunio. Se l'infortunio colpisce una persona che non è fisicamente integra e sana, non è indennizzabile ciò che è riconducibile a condizioni fisiche patologiche preesistenti o sopravvenute ma indipendenti dall'incidente stradale. Nei casi di mutilazioni o difetti fisici preesistenti, l'indennità per invalidità permanente è liquidata solo per le conseguenze dirette causate dall'infortunio come se esso avesse colpito una persona fisicamente integra.

COME VIENE CALCOLATA LA PERCENTUALE DI INVALIDITÀ?

Art. 7.10 - Calcolo della percentuale di invalidità

La percentuale di invalidità si calcola in base alle percentuali indicate nella cosiddetta tabella "INAIL"³⁰. La perdita assoluta e irrimediabile dell'uso funzionale di un organo o di un arto viene considerata come perdita anatomica dello stesso; se si tratta di minorazione, le percentuali della tabella vengono ridotte in proporzione alla funzionalità persa. Nei casi di perdita anatomica o funzionale di più organi o arti, le percentuali previste sono cumulabili fino a un massimo del 100%. In caso di mancinismo le percentuali di invalidità permanente stabilite per l'arto superiore destro valgono per l'arto superiore sinistro e viceversa.

> CI SONO LIMITI DI COPERTURA?

Art. 7.11 - Esclusioni

La garanzia non opera in caso di infortuni:

- che avvengono quando il conducente non ha la patente di guida prevista dalla legge perché non l'ha mai conseguita, gli è stata ritirata o è scaduta. La garanzia vale però:
 - in caso di patente scaduta se il conducente, entro due mesi dalla data del sinistro, dimostra di averla rinnovata;
 - in caso di patente non ancora conseguita, durante l'esercitazione alla guida se questa avviene nel rispetto del Codice della Strada.
- che avvengono durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, incluse le prove ufficiali e le verifiche preliminari e finali previste nel regolamento di gara;
- che avvengono quando il conducente è sanzionabile perché guida sotto l'influenza di alcool, sostanze stupefacenti o psicofarmaci, come stabilito dal Codice della Strada³¹;
- che avvengono in conseguenza di terremoti, eruzioni vulcaniche, maremoti, alluvioni, allagamenti;
- quando il conducente non utilizza i dispositivi di sicurezza e protezione previsti dal codice della strada (ad esempio casco o cinture di sicurezza).



COSA FACCIO IN CASO DI INFORTUNIO?

Avvia la procedura per il risarcimento del danno

- invia **entro 3 giorni** denuncia dell'evento attraverso l'app **Genertel+** insieme alla copia del **certificato medico**. Per tutti i dettagli consulta la sezione 10.

³⁰ Allegato 1 del D.P.R. 30/06/1965 n.1124 e sue successive modifiche intervenute fino alla data di decorrenza del contratto

³¹ Art. 186 "Guida sotto l'influenza dell'alcool" e Art. 187 "Guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti"

SEZIONE 7.1 > DIARIA PER INFORTUNIO DEL CONDUCENTE

La garanzia opera solo se viene acquistata.

> CHE COSA È ASSICURATO?

Art. 7.1.1 - Oggetto dell'assicurazione

Genertel corrisponde una diaria giornaliera, per gli infortuni subiti dal legittimo conducente a seguito di un incidente stradale con colpa, se l'infortunio comporta una delle seguenti conseguenze:

- ricovero ospedaliero;
- ingessatura;
- un periodo di convalescenza domiciliare comprovato da certificazione medica successivo ad almeno 2 giorni di ricovero ospedaliero.

La **diaria giornaliera** indicata in contratto è dovuta per un **massimo di 30 giorni**.

Genertel paga quanto dovuto solo su presentazione di tutta la documentazione medica.

La garanzia opera anche se il conducente non causa l'incidente ma, pur agendo nelle sedi competenti, non ottiene alcun risarcimento.

La garanzia opera per un solo evento per anno assicurativo.

Art. 7.1.2 - Calcolo dei giorni di diaria

Diaria da ricovero

In caso di **ricovero ospedaliero** Genertel corrisponde la diaria prevista per ciascun giorno di ricovero **fino a un massimo di 30 giorni**. Il giorno di dimissione non viene conteggiato e sono esclusi i ricoveri diurni (day hospital).

Diaria da ingessatura

In caso di **ingessatura**, Genertel corrisponde la diaria prevista a partire dal giorno di applicazione dell'ingessatura fino al giorno di rimozione. L'applicazione e la rimozione devono essere certificate da un medico. Se l'infortunio determina anche il ricovero ospedaliero, la diaria da ingessatura è riconosciuta a partire dal giorno di dimissione ospedaliera **fino al limite massimo complessivo di 30 giorni**.

Diaria da convalescenza post ricovero

In caso di ricovero ospedaliero di **almeno 2 giorni** a seguito del quale all'assicurato viene prescritto dalla struttura ospedaliera un periodo di convalescenza domiciliare dimostrato da certificazione medica, Genertel riconosce la diaria da convalescenza post ricovero a partire dal giorno di dimissione ospedaliera e per tutta la durata della degenza indicata nella certificazione medica, **per un massimo complessivo di 30 giorni**.

In caso di convalescenza post ricovero la diaria da ingessatura viene riconosciuta a partire dal giorno successivo alla fine della convalescenza.

Il periodo di ricovero, convalescenza e ingessatura **non può superare complessivamente 30 giorni**.

Art. 7.1.3 - Massimali

La garanzia è prestata nei **limiti del massimale indicato in contratto**. Se viene stipulata con Genertel anche la garanzia Infortuni del conducente, i relativi massimali si possono sommare.

> CHE COSA NON È ASSICURATO?

Art. 7.1.4 - Eventi non assicurati

La garanzia Diaria per infortunio del conducente non opera per i sinistri determinati dal dolo del legittimo conducente, del proprietario o del contraente.

> CI SONO LIMITI DI COPERTURA?

Art. 7.1.5 - Esclusioni

Sono esclusi i danni:

- a) che avvengono quando il conducente non ha la patente di guida prevista dalla legge perché non l'ha mai conseguita, gli è stata ritirata o è scaduta. La garanzia vale però:
 - in caso di patente scaduta se il conducente, entro due mesi dalla data del sinistro, dimostra di averla rinnovata;
 - in caso di patente non ancora conseguita, durante l'esercitazione alla guida se questa avviene nel rispetto del Codice della Strada.
- b) che avvengono durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, incluse le prove ufficiali e le verifiche preliminari e finali previste nel regolamento di gara;
- c) che avvengono quando il conducente è sanzionabile perché guida sotto l'influenza di alcool, sostanze stupefacenti o psicofarmaci, come stabilito dal Codice della Strada³²;

³² Art. 186 "Guida sotto l'influenza dell'alcool" e Art. 187 "Guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti"



- d) che avvengono quando il veicolo assicurato non può circolare perché non è in regola da più di due mesi con le norme relative alla revisione;
- e) che avvengono in conseguenza di terremoti, eruzioni vulcaniche, maremoti, alluvioni, allagamenti;
- f) quando il conducente non utilizza i dispositivi di sicurezza e protezione previsti dal codice della strada (ad esempio casco o cinture di sicurezza).



COSA FACCIO IN CASO DI INFORTUNIO?

Avvia la procedura per il risarcimento del danno

- invia entro 3 giorni denuncia dell'evento attraverso l'app Genertel+ insieme alla copia del certificato medico. Per tutti i dettagli consulta la sezione 10.

SEZIONE 7.2 > INFORTUNI IN MOBILITÀ

La garanzia opera solo se viene acquistata e solo per motocicli.

> CHE COSA È ASSICURATO?

Art. 7.2.1 - Oggetto dell'assicurazione

Genertel, con il limite del massimale indicato in polizza, rimborsa le spese di cura sostenute per gli infortuni subiti a seguito di un incidente stradale con colpa, quando l'assicurato:

- è alla guida di mezzi di locomozione su ruota, anche azionati da un motore elettrico, per cui non è obbligatoria l'assicurazione R.C.A., anche presi a noleggio a breve termine o in *sharing*. Nel caso di mezzi con motore elettrico (come ad esempio biciclette a pedalata assistita (e-bike), segway, monopattini elettrici, hoverboard, monocicli elettrici, ecc.) la garanzia opera solo se le caratteristiche tecniche del veicolo sono conformi a quanto previsto dalla normativa vigente.
- è alla guida di veicoli a noleggio a breve termine o in *sharing*. In questi casi Genertel copre soltanto la parte di danno che va oltre l'ammontare coperto dall'eventuale polizza infortuni che assicura il conducente del veicolo a noleggio a breve termine o in *sharing* (per la sola parte del rimborso delle spese di cura).
- si sposta a piedi.

La garanzia opera per gli infortuni subiti:

- dal proprietario del veicolo assicurato con Genertel
- dal contraente di polizza, se diverso dal proprietario limitatamente alla circolazione stradale in aree pubbliche e in quelle equiparate.

La garanzia opera anche se l'assicurato non causa l'incidente ma, pur agendo nelle sedi competenti, non ottiene alcun risarcimento. Se l'incidente avviene in concorso di colpa e l'assicurato ottiene il risarcimento di parte del danno dalla controparte, l'indennizzo viene riconosciuto solo per la quota di responsabilità dell'assicurato.

Art. 7.2.2 - Rimborso spese di cura

Genertel rimborsa nei limiti del massimale indicato in contratto le spese di cura sostenute per:

- a) onorari dei chirurghi e dell'équipe operatoria;
- b) uso della sala operatoria;
- c) rette di degenza in istituti di cura;
- d) medicinali prescritti dal medico curante;
- e) onorari dei medici;
- f) accertamenti diagnostici;
- g) cure fisioterapiche e rieducative;
- h) applicazione di apparecchi tutori;
- i) cure di carattere estetico conseguenti l'infortunio.

Art. 7.2.3 - Massimali

La garanzia è prestata nei limiti del massimale indicato in contratto. Se viene stipulata con Genertel più di una polizza a copertura dei rischi coperti da questa garanzia, i relativi massimali si possono sommare e questa garanzia opera a secondo rischio, ovvero in eccesso rispetto ai massimali garantiti dall'altra polizza.

> CHE COSA NON È ASSICURATO?

Art. 7.2.4 - Criteri di indennizzabilità

Genertel riconosce solo le spese di cura sostenute per le **conseguenze dirette ed esclusive dell'infortunio**. Se l'infortunio colpisce una persona che non è fisicamente integra e sana, non è indennizzabile ciò che è riconducibile a condizioni fisiche patologiche preesistenti o sopravvenute ma indipendenti dall'incidente stradale.

Art. 7.2.5 - Eventi non assicurati

La garanzia **non opera** se il danno si verifica:

- durante le **attività professionali**;
- durante la pratica di **attività sportive** svolte a titolo **non amatoriale**. Sono esclusi anche i danni che derivano dalla pratica dell'**escursionismo** e di qualsiasi **attività sportiva svolta a qualsiasi titolo all'interno di specifici impianti attrezzati** in tal senso;
- durante la circolazione in parcheggi, giardini privati o aree aeroportuali;
- durante la partecipazione a **gare o competizioni sportive**;
- con **dolo** del proprietario o del contraente.

> CI SONO LIMITI DI COPERTURA?

Art. 7.2.6 - Esclusioni

La garanzia **non opera per i sinistri**:

- a) che avvengono quando l'assicurato guida un veicolo **senza l'abilitazione** prevista dalla legge;
- b) che avvengono quando la conduzione del mezzo **non avviene secondo le disposizioni di legge in vigore al momento del sinistro**;
- c) che avvengono quando il conducente del mezzo non indossa un casco;
- d) che avvengono quando il conducente è sanzionabile perché guida sotto l'influenza di **alcohol, stupefacenti o sostanze che agiscono sulle funzioni psichiche** (come ad esempio gli psicofarmaci), come stabilito dal Codice della Strada³³;
- e) che avvengono quando il conducente non è in possesso dei **requisiti psico-fisici** necessari per la guida a norma delle disposizioni di legge;
- f) che derivano dalla **proprietà e/o uso di animali**;
- g) che avvengono in conseguenza di **terremoti, eruzioni vulcaniche, maremoti, alluvioni, allagamenti**.

Art. 7.2.7 - Franchigia

La garanzia prevede una franchigia di **150 euro per sinistro**.

SEZIONE 8 > RINUNCIA ALLA RIVALSA E ALTRI IMPREVISTI

La garanzia opera solo se viene acquistata.

> CHE COSA È ASSICURATO?

Art. 8.1 - Rinuncia alla rivalsa per guida sotto l'influenza di alcohol

Genertel rinuncia alla rivalsa prevista dall'art. 1.4 lettera b), se il sinistro avviene quando il conducente guida sotto l'influenza dell'alcohol.

Art. 8.2 - Rinuncia alla rivalsa quando il veicolo non è in regola con la revisione

Genertel rinuncia alla rivalsa prevista dall'art. 1.4 lettera c), quando il sinistro avviene durante la circolazione di un veicolo non in regola da più di due mesi con le norme relative alla revisione.

Art. 8.3 - Annullamento della franchigia per i ciclomotori

Genertel rinuncia a richiedere la franchigia prevista in caso di sinistro causato da uno dei soggetti:

- persone diverse dal contraente;
- se il contraente è una società, persone diverse dai soci o dai dipendenti regolarmente assunti.

Art. 8.4 - Rimborso spese sostituzione bauletto o borse laterali a seguito di collisione

In caso di collisione con colpa anche parziale con un altro veicolo a motore identificato, Ge-

³³ Art. 186 "Guida sotto l'influenza dell'alcohol" e Art. 187 "Guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti"



Genertel rimborsa le spese documentate sostenute dall'assicurato per sostituire, se rimasti danneggiati:

- il bauletto posteriore, fino a **75 euro** per evento;
- le borse laterali o bauletti laterali eventualmente posti sul veicolo assicurato, fino a **200 euro** per evento.

Art. 8.5 - Perdita chiavi

Genertel rimborsa fino a **250 euro** per evento le spese documentate sostenute in conseguenza di sottrazione o smarrimento delle chiavi o dei congegni automatici di apertura del veicolo e del bauletto presente sul mezzo. Entro lo stesso limite sono inoltre risarcibili le spese di sostituzione della serratura o del congegno con altro equivalente e le eventuali spese di sbloccaggio del sistema di apertura.

Art. 8.6 - Ripristino box

Genertel rimborsa fino a **500 euro** per evento le spese documentate sostenute per ripristinare il garage di proprietà danneggiato da incendio del veicolo assicurato.

Art. 8.7 - Rimborso spese di reimmatricolazione

In caso di perdita totale del veicolo assicurato per uno dei seguenti motivi:

- incendio;
- furto;
- incidente stradale.

Genertel rimborsa fino a **250 euro** per evento le spese documentate sostenute dall'assicurato per immatricolare un altro veicolo dello stesso tipo, che sostituisce quello assicurato, solo se lo stesso viene assicurato con Genertel.

Art. 8.8 - Rimborso spese rifacimento patente a seguito di smarrimento, distruzione o furto

Genertel rimborsa forfettariamente, in seguito a presentazione della relativa denuncia alle autorità, l'importo di **25 euro** a copertura delle spese di duplicazione sostenute dall'assicurato in seguito a smarrimento, distruzione o furto della sua patente di guida.

Tutte le spese devono essere documentate. Conserva tutte le ricevute e le eventuali denunce alle autorità.

Genertel provvede al pagamento di quanto dovuto solo su presentazione dei giustificativi di spesa in originale (ad esempio ricevute, fatture, ecc.) che attestano l'effettivo pagamento e delle eventuali denunce alle autorità.



SEZIONE 9 > PROCEDURA PER IL RISARCIMENTO DEI DANNI R.C.A.

> COSA FARE IN CASO DI SINISTRO?

Art. 9.1 - Obbligo del contraente o dell'assicurato in caso di incidente

In caso di incidente, l'assicurato deve informare Genertel entro **3 giorni** da quando avviene il sinistro o da quando ne viene a conoscenza, come previsto dal Codice Civile³⁴. Il diritto al risarcimento può essere perso o ridotto, come previsto dal Codice Civile³⁵, se l'assicurato non rispetta le condizioni sopra indicate.

Il ritardo, l'inesattezza o il mancato invio della denuncia o della documentazione, consentono a Genertel di rivalersi in base a quanto previsto dal Codice delle Assicurazioni Private³⁶. La denuncia deve avere in allegato una copia del "Modulo di Constatazione Amichevole d'Incidente" (c.d. Modulo Blu) o in sua assenza, deve contenere una dettagliata descrizione dell'evento conforme al modulo stesso.

La denuncia deve contenere:

- luogo e data dell'incidente;
- targhe dei veicoli coinvolti;

³⁴ Art. 1913 "Avviso all'assicuratore in caso di sinistro"

³⁵ Art. 1915 "Inadempimento dell'obbligo di avviso o di salvataggio"

³⁶ Art. 144 "Azione diretta del danneggiato"

- denominazione delle rispettive imprese assicuratrici;
- nome e cognome, codice fiscale, residenza dei soggetti coinvolti;
- indicazione dell'eventuale intervento delle autorità;
- presenza di testimoni con indicazione di nome e cognome, codice fiscale, residenza;
- il luogo, i giorni e le ore in cui le cose danneggiate sono disponibili per l'ispezione necessaria ad accertare l'entità del danno (non meno di 5 giorni non festivi successivi a quello in cui la denuncia viene ricevuta).

Se in conseguenza dell'incidente ci sono lesioni a terzi o al conducente la denuncia deve indicare, inoltre:

- generalità dell'infortunato con indicazione del ruolo a bordo del veicolo (conducente/ trasportato);
- dati relativi all'entità delle lesioni subite con allegato il certificato rilasciato dal Pronto Soccorso;
- eventuale attestazione medica di avvenuta guarigione con o senza postumi permanenti (se la documentazione non è subito disponibile, è possibile inviarla in seguito);
- dichiarazione di avere o non avere diritto a prestazioni da parte di Enti assicuratori sociali (ad esempio Inail/Inps).

Insieme al **Modulo Blu**, e solo se l'assicurato si ritiene in tutto o in parte non responsabile del sinistro, deve essere spedita anche la richiesta di risarcimento danni che deve essere inviata:

1. a Genertel se si applica la procedura di indennizzo diretto come dall'Art. 149 del Codice delle Assicurazioni Private;
2. alla compagnia assicurativa del responsabile in caso contrario.

La procedura di indennizzo diretto si applica se:

- l'incidente avviene in Italia;
- sono coinvolti due soli veicoli identificati (tramite la targa), assicurati e immatricolati in Italia, Repubblica di San Marino o Città del Vaticano;
- l'incidente provoca solo danni ai veicoli e lesioni di lieve entità al conducente (fino al 9% di invalidità).

Genertel comunica all'assicurato la somma offerta per il risarcimento dopo aver valutato se esistono i presupposti per l'applicazione della procedura di indennizzo diretto e se l'assicurato è ritenuto in tutto o in parte non responsabile dell'incidente.

Se invece il danno non è risarcibile Genertel invia all'assicurato una comunicazione con i motivi per cui ritiene di non procedere all'offerta.

Questa comunicazione, ai sensi di legge, viene effettuata:

- nel caso di danni materiali, entro 60 giorni dalla ricezione della richiesta di risarcimento;
- nel caso di danni materiali e con il Modulo Blu firmato da entrambi i conducenti, entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta;
- nel caso di lesioni, entro 90 giorni dalla ricezione dell'attestazione medica di avvenuta guarigione, con o senza postumi permanenti.

Quando Genertel paga il danneggiato o, in caso di indennizzo diretto quando la compagnia di controparte risarcisce il proprio assicurato (anche in parte), il contraente deve pagare la franchigia se prevista in contratto.

Art. 9.2 - Risarcimento del trasportato

Genertel risarcisce i danni dei trasportati a bordo del veicolo assicurato indipendentemente dalla responsabilità del conducente, come previsto dalla legge³⁷. Questa regola non si applica se il sinistro è dovuto a un caso fortuito. Il risarcimento avviene entro il **massimale minimo di legge**. Se il danno è maggiore, il trasportato si può rivolgere alla compagnia di assicurazione del responsabile civile, ma solo se la sua polizza presta una copertura superiore al massimale minimo di legge.

Art. 9.3 - Fondo di Garanzia Vittime della Strada

In caso di incidente con un veicolo non assicurato o non identificato (tramite la targa), la richiesta di risarcimento deve essere rivolta alla compagnia indicata dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada.

³⁷ Art. 141 "Risarcimento del terzo trasportato" del Codice delle Assicurazioni Private



Per sapere qual è la compagnia, è possibile:

- contattare CONSAP S.p.A. – Servizio Fondo Garanzia per le Vittime della Strada al numero 06.85.79.64.44;
- consultare il sito www.consap.it.

Art. 9.4 - Sinistri provocati da veicoli stranieri

In caso di sinistro provocato da un veicolo straniero:

- se il sinistro avviene in Italia, l'assicurato invia la richiesta di risarcimento a:
UCI - Ufficio Centrale Italiano - C.so Sempione, 39 - 20145 Milano - tel. 02.34.968.1 - fax 02.34.968.230 - www.ucimi.it
che comunica il nominativo della società incaricata di pagare il danno;
- se il sinistro avviene all'estero, la richiesta di risarcimento deve essere inviata direttamente all'assicuratore del responsabile e al "Bureau" di quello Stato (gli indirizzi sono indicati sul sito www.cobx.org). È quindi necessario individuare esattamente l'assicuratore del veicolo straniero;
- se il sinistro è provocato da un veicolo immatricolato e assicurato in uno Stato dello Spazio Economico Europeo, il modulo di richiesta di risarcimento (che si trova su www.genertel.it o su www.consap.it) può essere inviato alla compagnia italiana che rappresenta quella straniera. Per individuarla, l'assicurato deve rivolgersi a Consap - Centro di Informazione Italiano con le seguenti modalità:
- via email all'indirizzo richieste.centro@consap.it;
- via web tramite portale consap.it.

Art. 9.5 - Gestione della vertenza di danno e spese legali

In caso di vertenze giudiziali e stragiudiziali relative al risarcimento del danno, Genertel può gestire la lite a nome dell'assicurato in qualunque sede, **fino a quando ne ha interesse**, e nominare se necessario legali o tecnici; può anche provvedere per la difesa dell'assicurato in sede penale fino al risarcimento dei danneggiati. A tal fine **l'assicurato deve rispettare gli obblighi previsti dall'articolo 9.1 Obbligo del contraente o dell'assicurato in caso di incidente**. Genertel non riconosce le spese sostenute dall'assicurato in violazione di tali obblighi, o comunque non necessarie, e non risponde di multe o ammende, né delle spese di giustizia penale.

Sono a carico di Genertel le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'assicurato, **entro il limite di legge**³⁸; se la somma dovuta al danneggiato supera il massimale previsto in contratto, tali spese vengono ripartite tra Genertel e l'assicurato in proporzione al rispettivo interesse.

SEZIONE 10 > PROCEDURA PER IL RISARCIMENTO DEI DANNI NON R.C.A.

FURTO E INCENDIO - TUTELA DANNI DA VEICOLI NON ASSICURATI - COLLISIONE ANIMALI SELVATICI - MINIKASKO ABBIGLIAMENTO

> COSA FARE IN CASO DI SINISTRO?

Art. 10.1 - Modalità per la denuncia del sinistro

In caso di sinistro l'assicurato deve inviare a Genertel una denuncia con una dettagliata descrizione dei fatti e dei danni subiti, giorno e ora in cui sono avvenuti, persone e beni coinvolti, eventuali testimoni e ogni altro dato rilevante.

L'assicurato deve inviare a Genertel la denuncia **entro 3 giorni** dal sinistro o da quando ne viene a conoscenza, come previsto dal Codice Civile³⁹. Il diritto all'indennizzo può essere perso o ridotto, come previsto dal Codice Civile⁴⁰, se l'assicurato non rispetta le condizioni sopra indicate.

L'assicurato deve anche:

- In caso di **furto**, fare denuncia immediata all'autorità (polizia, carabinieri) e inviare una copia (convalidata dall'autorità stessa) a Genertel. L'assicurato deve inviare prima possibile, tutte le notizie, i documenti e gli eventuali atti giudiziari pertinenti.

³⁸ Art. 1917, comma 3 "Assicurazione della responsabilità civile" del Codice Civile

³⁹ Art. 1913 "Avviso all'assicuratore in caso di sinistro"

⁴⁰ Art. 1915 "Inadempimento dell'obbligo di avviso o di salvataggi"

- **In caso di perdita totale per furto**, a pena di decadenza, inviare a Genertel:
 - l'estratto cronologico generale e il certificato di spossessamento (da richiedere al PRA);
 - la carta di circolazione/documento unico di circolazione e proprietà del veicolo;
 - la fattura o altra documentazione d'acquisto del veicolo;
 - la documentazione che attesta il pagamento del mezzo (copia assegno, bonifico bancario, eventuale contratto di leasing o finanziamento);
 - la serie completa delle chiavi, dei congegni automatici di apertura delle porte, delle tessere identificative, e delle stampigliature con i seriali (fornite dalla casa madre) di cui è dotato il veicolo assicurato;
 - la procura notarile a vendere il veicolo;
 - ogni altra documentazione richiesta specificatamente da Genertel.
 Nei casi previsti dalla legge³⁹⁴¹, prima di pagare il sinistro Genertel richiede il certificato che dimostra l'archiviazione del procedimento penale. Genertel può anche richiedere l'attestazione di pagamento della tassa di proprietà (c.d. "bollo").
- **In caso di danni che derivano da un incidente con veicoli non assicurati**, spedire a Genertel:
 - copia dei verbali delle autorità (che possono essere inviati successivamente se non sono disponibili entro 3 giorni);
 - il "Modulo di Constatazione Amichevole d'Incidente" (c.d. Modulo Blu), solo se compilato e firmato da entrambi.

Dalla documentazione inviata deve risultare evidente la completa responsabilità dell'altro.

Se il Modulo Blu firmato da entrambi non è disponibile, il verbale delle autorità diventa condizione inderogabile per poter procedere all'indennizzo.

In caso di **infortunio del conducente** inviare anche:

- i certificati medici;
- copia completa della cartella clinica;
- tutti i giustificativi di spesa.

L'assicurato, i suoi familiari o gli aventi diritto devono permettere ai medici e ai tecnici di Genertel le indagini e gli accertamenti necessari, sciogliendo dal segreto professionale i medici che hanno visitato e curato l'assicurato.

- In caso di **collisione con animali selvatici**, inviare a Genertel il verbale delle autorità di pubblica sicurezza intervenute sul luogo del sinistro, che deve certificare il verificarsi dell'evento oggetto della garanzia. **Se manca il verbale Genertel non può pagare il sinistro.**



DOVE INVIO LA DENUNCIA?

Invia **entro 3 giorni** denuncia dell'evento tramite l'**app Genertel+**.

Genertel, dopo aver accolto la denuncia, indica al danneggiato il numero del sinistro, la persona o l'ufficio incaricato di trattare il danno, il numero telefonico e la reperibilità.

COSA DEVO FARE PER RIPARARE I DANNI AL MIO VEICOLO?

Art. 10.2 - Riparazione e/o sostituzione delle cose rubate o danneggiate

A eccezione delle riparazioni urgenti (che servono a portare il veicolo danneggiato nell'auto-riemessa o nell'officina) l'assicurato non deve effettuare nessuna riparazione senza il consenso di Genertel. Se il consenso non viene dato entro **5 giorni lavorativi** da quando Genertel riceve la denuncia del sinistro, l'assicurato può procedere alla riparazione. Il diritto all'indennizzo può essere perso o ridotto se l'assicurato non rispetta le condizioni sopra indicate. Negli stessi termini l'assicurato deve conservare le tracce e i residui del sinistro senza aver diritto a indennità (come ad esempio il rimborso delle spese sostenute per la loro custodia, l'uso di un taxi, ecc.).

L'assicurato può scegliere di far eseguire le riparazioni:

- in una delle carrozzerie convenzionate Genertel S.p.A. che fanno parte del circuito Carrozzeria SiCura (elenco consultabile su www.genertel.it/carrozzerie-convenzionate);



- in una qualunque officina nella provincia in cui ha il domicilio o, se diversa, in quella in cui è avvenuto il sinistro;

negli altri casi l'assicurato deve ottenere l'autorizzazione di Genertel.

Se la richiesta di indennizzo riguarda la garanzia **Tutela danni da veicoli non assicurati (art. 3.1)** o la garanzia **Collisione animali selvatici (art. 3.2)** il risarcimento avviene solo se Genertel riceve i verbali delle autorità.

In caso di **furto parziale** il risarcimento può avvenire solo se l'assicurato presenta una regolare fattura con cui dimostra di aver riacquisitato i beni asportati; se l'assicurato vuole riacquistare tali beni usati, deve prima ottenere il consenso scritto di Genertel.

COME SI CALCOLA IL MIO RISARCIMENTO?

Art. 10.3 - Calcolo dell'ammontare del danno

In caso di **danno parziale**, l'ammontare del danno è uguale al costo delle riparazioni o sostituzioni per ripristinare il veicolo al netto della percentuale di degrado d'uso prevista per tutti i pezzi di ricambio. Il degrado non si applica per le parti di carrozzeria.

Il degrado d'uso viene stabilito sulla base della tabella che segue:

Età del veicolo	Percentuale di degrado d'uso
Oltre 1 anno	0%
Oltre 2 anni	0%
Oltre 3 anni	20%
Oltre 4 anni	30%
Oltre 5 anni	40%
Oltre 6 anni	50%

L'età del veicolo è calcolata dalla data di prima immatricolazione indicata sul libretto/documento unico di circolazione e di proprietà del veicolo. Per gli pneumatici si fa riferimento alle condizioni del battistrada al momento dell'evento.

L'ammontare del danno non può superare la differenza tra il valore commerciale del veicolo prima del sinistro e quello dopo il sinistro.

Se il valore assicurato è minore del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro, l'ammontare del danno viene ridotto nella stessa proporzione, come previsto dal Codice Civile⁴².

Nel calcolare l'ammontare del danno viene riconosciuta l'IVA solo se il danneggiato non può detrarla. A questo scopo viene richiesto il documento fiscale come prova.

Genertel non risponde dei danni che derivano dal fatto di non poter usare il veicolo o dal suo deprezzamento, per qualunque causa.

Per calcolare il valore commerciale del veicolo si tiene conto di eventuali optional documentati e si fa riferimento alle quotazioni:

- della rivista DUE RUOTE (editoriale Domus);
- di EUROTAX (quotazione media tra Eurotax Giallo ed Eurotax Blu) se il modello non è presente su DUE RUOTE.

Lo scoperto previsto in contratto si applica sempre all'ammontare del danno quantificato con le regole sopra descritte.



COME SI CALCOLA L'AMMONTARE IN CASO DI DANNO PARZIALE?

Esempio di calcolo dell'ammontare del danno in caso di danno parziale

Danni alla carrozzeria: 1.000 euro

Danni al motore: 2.000 euro

Età del mezzo: 4 anni (degrado 30%)

Danno indennizzabile alla carrozzeria: 1.000 euro

Danno indennizzabile al motore: 1.400 euro (2.000-30% degrado)

Totale danno indennizzabile prima dell'applicazione dello scoperto 2.400 euro.

42 Art. 1907 "Assicurazione parziale"

In caso di perdita totale del veicolo l'ammontare del danno è uguale al valore commerciale del mezzo al momento del sinistro e non può essere superiore al valore assicurato.

Nel calcolare l'ammontare del danno viene riconosciuta l'IVA solo se il danneggiato non può detrarla e questa imposta è compresa nel valore assicurato.

Per calcolare il valore commerciale del veicolo si tiene conto di eventuali optional documentati e si fa riferimento alle quotazioni:

- della rivista DUE RUOTE (editoriale Domus);
- di EUROTAX (quotazione media tra Eurotax Giallo ed Eurotax Blu) se il modello non è presente su DUE RUOTE.

Lo scoperto previsto in contratto si applica sempre all'ammontare del danno quantificato con le regole sopra descritte.

Se la perdita totale avviene entro sei mesi dalla data di prima immatricolazione, l'ammontare del danno è pari al valore assicurato; questo valore non può però essere superiore al valore commerciale al momento dell'acquisto.

Nel calcolare l'ammontare del danno viene riconosciuta l'IVA solo se il danneggiato non può detrarla e questa imposta è compresa nel valore assicurato.

Per calcolare il valore commerciale del veicolo si tiene conto di eventuali optional documentati e si fa riferimento alle quotazioni:

- della rivista DUE RUOTE (editoriale Domus);
- di EUROTAX (quotazione media tra Eurotax Giallo ed Eurotax Blu) se il modello non è presente su DUE RUOTE.

Lo scoperto previsto in contratto si applica sempre all'ammontare del danno quantificato con le regole sopra descritte.

ASSISTENZA LEGALE

> COSA FARE IN CASO DI SINISTRO?

Art. 10.4 - Modalità per la denuncia del sinistro

In caso di sinistro l'assicurato deve darne comunicazione scritta a Genertel e **trasmettere tutti gli atti o documenti richiesti per la valutazione della pratica** entro dodici mesi dalla scadenza del contratto in cui è avvenuto l'incidente. La denuncia deve contenere:

- dettagliata descrizione dei fatti e dei danni subiti;
- giorno e ora in cui sono avvenuti;
- persone e beni coinvolti;
- eventuali testimoni;
- ogni altro dato rilevante.



COME POSSO TRASMETTERE LA DENUNCIA DI SINISTRO?

La denuncia deve essere spedita via email all'indirizzo assistenzalegale@genertel.it, posta presso Genertel S.p.A. - V. Machiavelli, 4 - 34132 TRIESTE. Scarica il modulo di richiesta sul sito www.genertel.it!

ASSISTENZA STRADALE E ASSISTENZA IN MOBILITÀ

Art. 10.5 - Modalità per la denuncia del sinistro

Genertel affida la gestione e liquidazione dei sinistri per le garanzie Assistenza Stradale Estesa e Top e Assistenza in Mobilità alla struttura organizzativa di Europ Assistance Italia S.p.A., costituita da responsabili, personale, attrezzature e presidi (centralizzati e non) in **funzione 24 ore su 24** tutti i giorni dell'anno o entro i diversi limiti previsti dal contratto, e che, in virtù di specifica convenzione, provvede per conto di Genertel a:

- contattare l'assicurato;
- organizzare e fornire le prestazioni di assistenza previste in polizza, con costi a carico di Europ Assistance Italia S.p.A..

> COSA FARE IN CASO DI SINISTRO?

Per ottenere l'Assistenza Stradale e l'Assistenza in Mobilità, l'assicurato deve contattare Europ Assistance:

- dall'Italia, al numero verde **800.99.77.98**;
- dall'estero, ai seguenti numeri: **+39.02.58.28.67.89** o **+39.02.58.24.55.00**;
- via fax al numero: **+39.02.58.47.72.01**.



L'assistenza va sempre richiesta a Europ Assistance, che interviene direttamente o la autorizza in modo esplicito. Il diritto alle assistenze fornite da Genertel decade se l'assicurato non contatta Europ Assistance quando avviene il sinistro.

Per ottenere l'assistenza l'assicurato deve comunicare con precisione:

- il tipo di assistenza di cui ha bisogno;
- nome e cognome;
- numero di targa del veicolo;
- indirizzo del luogo in cui si trova;
- un recapito telefonico dove Europ Assistance può richiamarlo nel corso dell'assistenza.

Per il rimborso delle prestazioni autorizzate da Europ Assistance, l'assicurato deve inviare a Europ Assistance c/o Ufficio Liquidazione Sinistri - Via del Mulino, 4 - 20057 Assago (MI):

- il riferimento IBAN;
 - tutta la documentazione che dimostra i costi sostenuti;
 - gli originali dei relativi giustificativi, fatture e ricevute delle spese;
- ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria alla conclusione dell'assistenza richiesta da Europ Assistance.

INFORTUNI DEL CONDUCENTE, DIARIA PER INFORTUNIO DEL CONDUCENTE ED INFORTUNI IN MOBILITÀ

> COSA FARE IN CASO DI SINISTRO?

Art. 10.6 - Modalità per la denuncia del sinistro

L'assicurato deve inviare a Genertel la denuncia dell'inffortunio, con una dettagliata descrizione dei fatti accompagnata dal certificato medico, **entro 3 giorni** dall'inffortunio o dal momento in cui lui o gli aventi diritto ne hanno la possibilità, come previsto dal Codice Civile⁴³. Il diritto all'indennizzo può essere perso o ridotto, come previsto dal Codice Civile⁴⁴, se non vengono rispettate le condizioni sopra indicate.

Il decorso e gli eventuali postumi devono essere documentati da ulteriori certificati medici e dalla copia completa della cartella clinica.

L'assicurato, i suoi familiari o gli aventi diritto devono permettere ai medici e ai tecnici di Genertel le indagini e gli accertamenti necessari, sciogliendo dal segreto professionale i medici che hanno visitato e curato l'assicurato.

In caso di rimborso delle spese di cura Genertel paga quanto dovuto solo se vengono presentati i giustificativi di spesa in originale che attestano l'effettivo pagamento.

Le spese di viaggio per raggiungere un centro ospedaliero o istituto di cura di alta specializzazione vengono rimborsate dopo la presentazione di:

- giustificativi di spesa in originale (ad esempio: biglietto aereo, ferroviario, fattura noleggio ambulanza);
- documentazione medica che dimostra la visita specialistica o l'intervento chirurgico effettuato.

Tutta la documentazione deve essere datata e può essere richiesta in originale.

RC IN MOBILITÀ

> COSA FARE IN CASO DI SINISTRO?

Art. 10.7 - Modalità per la denuncia del sinistro

In caso di sinistro il contraente/l'assicurato deve:

- a) fare quanto gli è possibile per evitare o limitare il danno, come previsto dal Codice Civile⁴⁵;
- b) inviare a Genertel una denuncia scritta **entro 3 giorni** dall'evento o dal momento in cui ne viene a conoscenza, come previsto dal Codice Civile⁴⁶.

La denuncia deve contenere le seguenti informazioni:

- una dettagliata descrizione dei fatti;
- luogo e data dell'evento;
- le cause che hanno determinato l'evento;
- l'entità approssimativa del danno;
- l'indirizzo delle persone interessate e degli eventuali testimoni;

43 Art. 1913 "Avviso all'assicuratore in caso di sinistro"

44 Art. 1915 "Inadempimento dell'obbligo di avviso o di salvataggio"

45 Art. 1915 "Inadempimento dell'obbligo di avviso o di salvataggio"

46 Art. 1914 "Obbligo di salvataggio"

- l'indicazione delle autorità eventualmente intervenute;
- un elenco dettagliato dei danni;
- ogni altro dato rilevante;

In caso di danno alla guida di un veicolo a noleggio a breve termine o in *sharing* l'assicurato deve inoltre:

- fornire tutti gli estremi e le informazioni utili in relazione allo specifico contratto di noleggio/*sharing* e alla copertura assicurativa del veicolo noleggiato/utilizzato.

Se l'assicurato non rispetta gli obblighi elencati ai punti a) e b) può perdere in tutto o in parte il diritto all'indennità, come previsto dal Codice Civile⁴⁷.

In ogni caso l'assicurato deve inviare a Genertel una copia degli atti che gli vengono notificati tramite l'Ufficiale Giudiziario entro 5 giorni dalla notifica, a pena di decadenza del diritto di garanzia.

L'assicurato è responsabile verso Genertel di ogni conseguenza negativa che deriva dal mancato rispetto dei termini e degli obblighi in caso di sinistro.

Per quantificare l'entità del danno, Genertel si affida alla propria rete di periti fiduciari.

Art. 10.7.1 - Liquidazione dei sinistri

Se avviene un sinistro e il danno è risarcibile, **Genertel paga al danneggiato l'importo dovuto dall'assicurato civilmente responsabile al netto della franchigia.**

In caso di vertenze giudiziali e stragiudiziali relative al risarcimento del danno, **Genertel può gestire la lite** a nome dell'assicurato in qualunque sede, **fino a quando ne ha interesse**, e nominare se necessario legali o tecnici; può anche provvedere per la difesa dell'assicurato in sede penale fino al risarcimento dei danneggiati. A tal fine **l'assicurato deve rispettare gli obblighi previsti dall'Art. 10.7 - Modalità per la denuncia del sinistro. Genertel non riconosce le spese sostenute dall'assicurato in violazione di tali obblighi, o comunque non necessarie, e non risponde di multe o ammende, né delle spese di giustizia penale.** Sono a carico di Genertel le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'assicurato, **entro il limite di legge⁴⁸**; se la somma dovuta al danneggiato supera il massimale previsto in contratto, tali spese vengono ripartite tra Genertel e l'assicurato in proporzione al rispettivo interesse.

Genertel conserva il diritto di gestire il sinistro anche se la richiesta di risarcimento del danneggiato rientra nei limiti della franchigia.

TERMINI DI LIQUIDAZIONE PER LE GARANZIE DIVERSE DALLA RESPONSABILITÀ CIVILE

Art. 10.8 - Termini di liquidazione

Per le garanzie diverse dalla Responsabilità Civile, Genertel si impegna a pagare l'indennizzo all'assicurato, oppure a comunicare i motivi per i quali non è in condizione di soddisfare le richieste, **entro 30 giorni** dal momento in cui dispone di tutta la documentazione necessaria per pagare il sinistro.

ALLEGATO 1

Assegnazione della classe di merito: periodo di osservazione

I periodi di osservazione considerati per l'applicazione delle regole evolutive sono:

- 1° periodo: inizia dal giorno della decorrenza dell'assicurazione e termina due mesi prima della scadenza del periodo di assicurazione corrispondente alla prima annualità intera di premio;
- periodi successivi: hanno durata di 12 mesi e decorrono dalla scadenza del periodo precedente.

Assegnazione della classe di merito: classe interna Genertel

Genertel utilizza una scala di bonus malus interna identificata come classe interna Genertel. Per le regole di corrispondenza tra la classe universale e la classe di merito Genertel si rimanda alle tabelle di corrispondenza sottostanti.

⁴⁷ Art. 1913 "Avviso all'assicuratore in caso di sinistro"

⁴⁸ Art. 1917 comma 3, "Assicurazione della Responsabilità Civile" del Codice Civile

Motocicli

Per i motocicli, se non ci sono stati sinistri con colpa negli ultimi 3 anni assicurativi, per la determinazione della classe di merito Genertel si rimanda alla tabella di corrispondenza sottostante.

Classe Universale (CU)	1*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Classe interna Genertel	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

* qualora la classe di provenienza e di assegnazione CU sia sempre la 1

Ciclomotori

Classe Universale (CU)	1*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Classe interna Genertel	80	81	81	82	82	83	83	84	84	85	85	86	86	87	87	88	88	89	89

* qualora la classe di provenienza e di assegnazione CU sia sempre la 1

Attestazione dello Stato di Rischio

Genertel mette l'attestato di rischio a disposizione del contraente almeno 30 giorni prima della scadenza annuale del contratto, nell'apposita area riservata del proprio sito Internet. Gli aventi diritto possono recuperare l'attestato nell'apposita pagina sul sito Internet www.genertel.it.

L'attestazione non viene messa a disposizione per contratti di durata inferiore all'anno e in ogni caso di risoluzione anticipata o cessione del contratto per vendita, quando queste avvengono prima del termine del periodo di osservazione.

L'ultimo attestato di rischio conseguito conserva validità per cinque anni a decorrere dalla scadenza del contratto cui si riferisce.

Tabella dei coefficienti di variazione del premio

Per i motocicli la classe di merito Genertel si articola in 19 classi di merito corrispondenti a livelli di premio crescenti dalla classe 0 alla 18 secondo la Tabella dei coefficienti di premio, espressa in termini percentuali, riportata nella pagina seguente.

Per i ciclomotori, la classe interna Genertel si articola in 10 classi di merito corrispondenti a livelli di premio crescenti dalla classe 80 alla 89 secondo la tabella dei coefficienti di premio, espressa in termini percentuali, riportata nella pagina seguente.

Tariffa motocicli applicata agli assicurati provenienti da qualsiasi formula tariffaria

Classe interna di appartenenza	Classe interna di assegnazione in caso di bonus alla scadenza annuale	Coefficienti di variazione del premio di tariffa relativi alla classe interna di assegnazione rispetto alla classe di provenienza espressi in termini percentuali
0	0	0,0%
1	0	-1,2%
2	1	-1,2%
3	2	-1,2%
4	3	-1,2%
5	4	-1,2%
6	5	-1,2%
7	6	-1,1%
8	7	-1,1%
9	8	-2,2%
10	9	-2,2%
11	10	-2,1%
12	11	-2,1%
13	12	-2,0%
14	13	-8,4%
15	14	-35,9%
16	15	-35,0%
17	16	-19,9%
18	17	-16,6%

Tariffa ciclomotori e ciclomotori trasporto cose applicata agli assicurati provenienti da qualsiasi formula tariffaria

Classe interna di appartenenza	Classe interna di assegnazione in caso di bonus alla scadenza annuale	Coefficienti di variazione del premio di tariffa relativi alla classe interna di assegnazione rispetto alla classe di provenienza espressi in termini percentuali
80	80	0,0%
81	80	-2,5%
82	81	-2,5%
83	82	-5,0%
84	83	-5,0%
85	84	-7,5%
86	85	-7,5%
87	86	-10,0%
88	87	-25,0%
89	88	-25,0%

PREVENZIONE E SICUREZZA STRADALE

Si raccomanda l'uso del casco di protezione durante la guida di ciclomotori e motocicli
(come disciplinato dall'art.171 Codice della Strada).

Tutti i dati inviati tramite il sito web Genertel sono trasmessi su protocollo https con crittografia SSL
che garantisce la cifratura dei dati trasmessi e ricevuti.

Ecco i riferimenti utili per contattarci in qualsiasi situazione di bisogno.



ASSISTENZA CLIENTI

lun/ven 8-20 e sab 8-14
telefono +39.040.20.20.20



ASSISTENZA SINISTRI ALL INCLUSIVE

lun/ven 8:30-19:00 e sab 8:30-13:00
telefono +39.040.20.20.40



DENUNCIA SINISTRI ONLINE

h24 con l'app Genertel+



SOCCORSO STRADALE EUROP ASSISTANCE (SE PREVISTO)

h24 numero verde: 800.99.77.98
dall'estero: +39.02.58.28.67.89 o +39.02.58.24.55.00



CARROZZERIE CONVENZIONATE

circuito Carrozeria SiCura su www.genertel.it o sull'app Genertel+



ASSISTENZA LEGALE (SE PREVISTA)

email assistenzalegale@genertel.it
posta Genertel S.p.A. V. Machiavelli, 4 - 34132 Trieste



RECLAMI

Genertel S.p.A. - Servizio Tutela Rischi - Ufficio Quality Via Machiavelli, 4 - 34132 Trieste
email reclami@genertel.it

IVASS - Servizio Tutela del Consumatore Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma

fax +39.06.42133206
PEC ivass@pec.ivass.it



INFORMAZIONI RELATIVE A UN CONTRATTO

telefono +39.040.20.20.20
email richiestainfo@genertel.it
posta Genertel richiesta informazioni - Via Machiavelli, 4 - 34132 Trieste



INFORMAZIONI RELATIVE ALLA LIQUIDAZIONE DI UN SINISTRO

telefono +39.040.20.20.40
email servizio_sinistri@genertel.it
posta Genertel sinistri - Via Machiavelli, 4 - 34132 Trieste